



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®

LA PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI: ANALISI E PROPOSTE UNGDCEC

SETTEMBRE 2010

LA PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI: ANALISI E PROPOSTE UNGDCEC

SETTEMBRE 2010

Delegato di Giunta

Antonino Dattola

Presidente

Fabio Battaglia

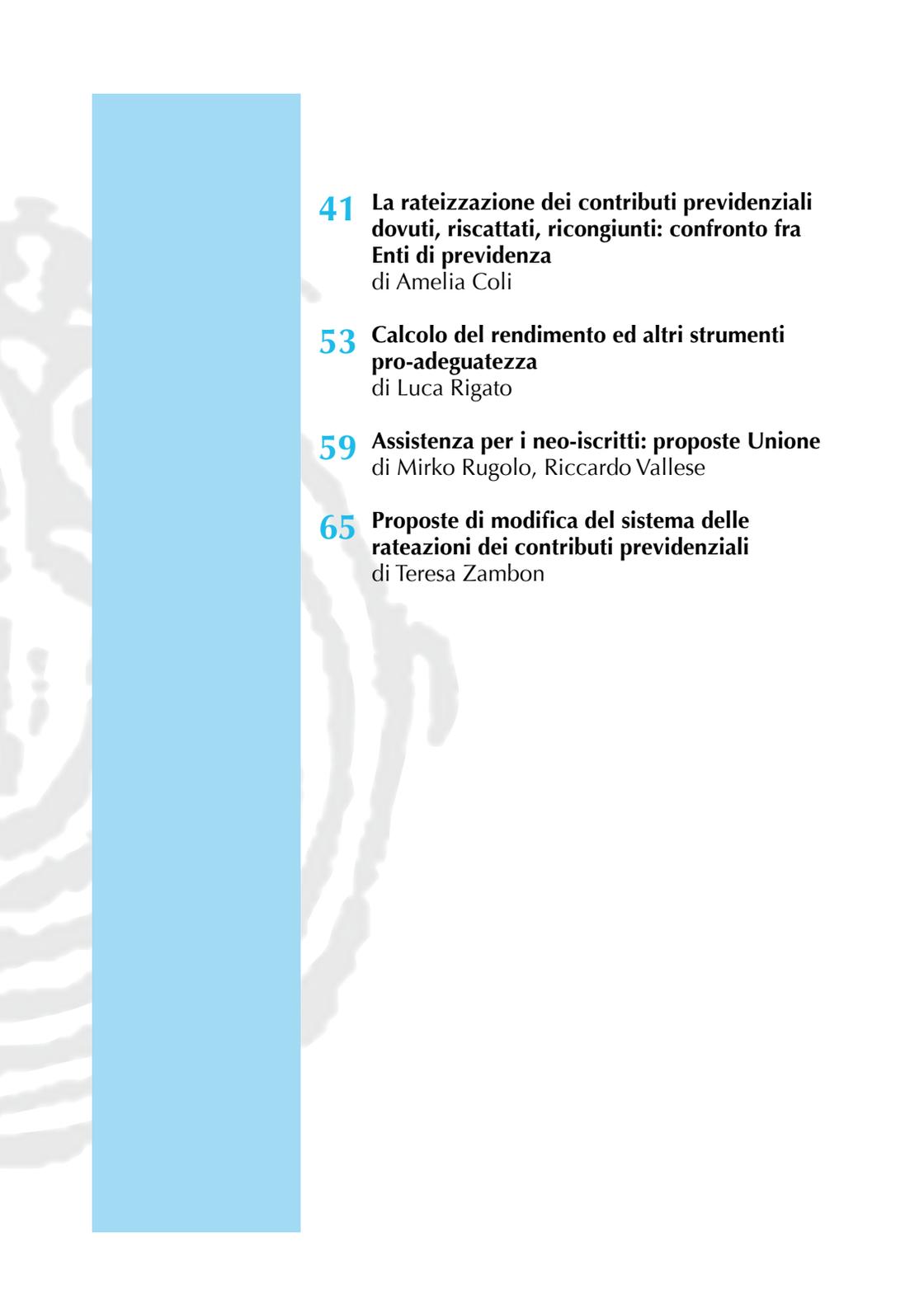
Segretario

Alessandro Trudda

Boccia Ferdinando
Bono Calogero
Ceccotti Riccardo
Checconi Simona
Ciamarella Gennaro
Ciuti Andrea
Coli Amelia
De Pandis Giovanni
Distilli Stefano
Epifani Vincenzo
Gentil Patrizia
Graziani Christian
Guglielmetti Barbara
Ianni Roberto
Ingrao Paolo
Manna Andrea
Merola Paolo
Meloni Armando
Merola Paolo
Michelino Mario
Nale Alberto
Rigato Luca
Rugolo Mirco
Seminara Giuseppe
Talone Giancarlo
Tosto Arianna
Vallese Riccardo
Zambon Teresa

SOMMARIO

- 3** **PREMESSA:
La previdenza
per i giovani**
di Antonino Dattola
- 5** **Costruirsi la pensione: i trattamenti
previdenziali attesi dei dottori commercialisti**
di Alessandro Trudda
- 11** **Dal sistema di calcolo retributivo (fino al
31.12.2003) al contributivo (dal 01.01.2004)**
di Barbara Guglielmetti, Alessandro Trudda
- 17** **Delibera CNPADC 03/2008: retrocessione del
contributo integrativo a montante individuale**
di Andrea Ciuti, Stefano Distilli, Armando
Meloni, Mario Michelino
- 25** **La pre-iscrizione ed il riscatto dei periodi
di tirocinio**
di Ferdinando Boccia
- 31** **Il riscatto del corso legale di laurea,
del tirocinio e del servizio militare**
di Teresa Zambon
- 35** **Proposte per favorire il versamento soggettivo
ad aliquota del 17%**
di Paolo Ingrao, Arianna Tosto



41 **La rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, riscattati, ricongiunti: confronto fra Enti di previdenza**
di Amelia Coli

53 **Calcolo del rendimento ed altri strumenti pro-adequazione**
di Luca Rigato

59 **Assistenza per i neo-iscritti: proposte Unione**
di Mirko Rugolo, Riccardo Vallese

65 **Proposte di modifica del sistema delle rateazioni dei contributi previdenziali**
di Teresa Zambon

La previdenza per i giovani

di ANTONINO DATTOLA

È oramai da diversi anni che l'UNGDCCEC guarda con attenzione ed interesse alle prospettive legate al futuro previdenziale dei giovani dottori commercialisti. In particolare attraverso l'apposita Commissione "Problematiche previdenziali" ha nel tempo prodotto lavori ed approfondimenti tecnici allo scopo sia di favorire una maggiore diffusione della cultura previdenziale tra i colleghi, sia di formulare proposte volte a migliorare lo status assistenziale e previdenziale dei giovani iscritti. In questo senso mi piace ricordare il ruolo attivo che l'UNGDCCEC ha avuto nei lavori preparatori alla riforma del 2003. Il tema su cui inizialmente ci si è concentrati è stato quello di favorire provvedimenti volti al riequilibrio finanziario del sistema proprio al fine di garantire, anche nel lungo periodo, i trattamenti pensionistici ed assistenziali per tutti i Dottori Commercialisti.

Ci è sempre stato chiaro che sacrifici finanziari correlati andranno prevalentemente a ricadere soprattutto in capo alle giovani generazioni. E' per questo che l'UNGDCCEC si batterà sempre affinché siano portati a regime **tutti** i provvedimenti di sostegno alla riforma, compresa l'adozione *sine die* del contributo integrativo al 4% e compreso anche il piccolo contributo di solidarietà richiesto a quei pensionati particolarmente fortunati nel rapporto tra quanto versato e quanto percepito (continuiamo a stupirci che alcuni di loro possano ricorrere contro un provvedimento equo e solidaristico: è come se i giovani ricorressero contro la riforma o contro le pensioni aeree finora percepite).

Sempre in termini di sostenibilità non smetteremo mai di sorvegliare affinché tutti i colleghi che ottengono l'abilitazione di Dottore Commercialista e si dedicano alla professione debbano, come previsto per legge, iscriversi alla propria Cassa: la CNPADC.

L'altro tema che, a seguire, ci sta particolarmente a cuore è quello dell'adeguatezza delle pensioni anche per i più giovani. In qualità di delegato ho partecipato alle Assemblee della Cassa nel quadriennio 2004-2008 ed in questo senso numerosi sono stati gli spunti di lavoro elaborati dalla precedente Commissione Unione che hanno poi trovato definizione in provvedimenti deliberati quasi sempre all'unanimità: mi riferisco alla riduzione dei minimi contributivi, all'applicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione, agli istituti del riscatto e della prescrizione dei tirocinanti, al provvedimento di riaccredito di quota da parte del contributo integrativo sui montanti integrativi dei più giovani. L'Unione Giovani continua a lavorare sui temi dell'adeguatezza e della diffusione della cultura previdenziale ritenendoli entrambi di estrema importanza; il presente volume si pone entrambi gli obiettivi per cui, oltre all'approfondimento dei sistemi di funzionamento e del regolamento, sono esplicitate alcune proposte volte al potenziale miglioramento della situazione assistenziale e previdenziale dei Dottori Commercialisti, con particolare riferimento ai giovani.

Per questo motivo ringrazio tutti i colleghi della Commissione che hanno partecipato alla realizzazione di questo secondo lavoro. Mi corre infine l'obbligo di porgere un particolare ringraziamento ad Alessandro Trudda, non solo per i due importanti contributi presentati in questo libro ma, più in generale, per quanto finora si è dedicato alle questioni previdenziali con la competenza che tutti noi gli riconosciamo.

Ho avuto l'onore di scegliere, non senza la perplessità di qualcuno, i componenti di questa commissione. A distanza di oltre due anni, e alla luce del proficuo lavoro fin qui svolto, ritengo che la squadra sia quella giusta, ricca di fuoriclasse e di gregari che riescano a completarsi. Una squadra per funzionare bene ha bisogno di una coppia di attaccanti che svolgono il proprio ruolo e finalizzano il lavoro di squadra, al fine di portare, insieme a tutto il gruppo, il risultato a casa.

Costruirsi la pensione: i trattamenti previdenziali attesi dei Dottori Commercialisti

di ALESSANDRO TRUDDA

In queste pagine vengono sintetizzate alcune simulazioni volte a calcolare la pensione attesa (in senso attuariale) per i neo-iscritti¹ alla CNPADC rispetto alle diverse scelte effettuabili oltre che alle auspiccate opportunità normative che si potranno presentare.

Come noto è attualmente data facoltà agli iscritti Cassa Dottori Commercialisti di scegliere la misura della propria contribuzione soggettiva tra un minimo del 10% ed un massimo del 17% del reddito professionale prodotto. Evidentemente le differenti scelte producono risultati attesi ben diversi tra di loro: si vuole in questa sede dare un'idea quantitativa della pensione che potrà maturare rispetto ai versamenti effettuati nel tempo.

Il metodo di calcolo contributivo così come progettato fa sì che i neoiscritti² vadano a "costruirsi" la propria pensione anno per anno: allo scopo di favorire scelte più consapevoli risulta certamente utile conoscere ex-ante i possibili risultati delle proprie decisioni anche attraverso una loro valutazione economica. Verranno pertanto analizzati - a titolo esemplificativo - i casi estremi ed un caso intermedio, ovvero le valutazioni nei casi in cui l'iscritto versi sempre il 10%, sempre il 17% o sempre il 14% del proprio reddito.

Si è voluto inoltre valutare i benefici potenziali che si potrebbero ottenere in caso di applicazione della delibera n.03/08 approvata dall'Assemblea dei Delegati il 06.06.2008 ed attualmente in attesa di convalida da parte dei Ministeri competenti. Si tratta di provvedimenti che prevedono la retrocessione di parte del contributo integrativo a montante individuale incrementando in questo modo la propria rendita previdenziale. Negli

1 Ci si riferisce agli iscritti a far data dal 1 gennaio 2004 per cui i trattamenti pensionistici vengono calcolati esclusivamente con il metodo contributivo.

2 Il ragionamento, sebbene via via sfumato, deve essere esteso anche agli iscritti ante 2003 laddove nell'arco dell'intera vita lavorativa prevalga il periodo di calcolo contributivo su quello retributivo.

ultimi due esempi ne vengono quantificati i potenziali benefici in termini di potenziale incremento percentuale della prestazione attesa.

Le simulazioni sviluppate tengono conto del regolamento così come in vigore attualmente e rispetto ai nuovi coefficienti di trasformazione recentemente validati dai Ministeri competenti. Le variabili finanziarie, economiche e reddituali utilizzate sono quelle presenti nel Bilancio tecnico attuariale a loro volta estrapolate dalle serie storiche della Cassa. I calcoli sono sviluppati su dati reddituali medi della popolazione dei Dottori Commercialisti (in particolare si considera un neo-iscritto iscritto post 2003 con reddito iniziale pari ad € 23.700,00).

Per rendere omogeneo il confronto, prescindendo così dai valori assoluti delle singole linee reddituali, le comparazioni verranno sviluppate in termini di tasso di sostituzione, cioè di rapporto percentuale tra la pensione annua attesa ed il reddito professionale dell'ultimo anno di attività. I calcoli sono fatti al lordo delle imposte.

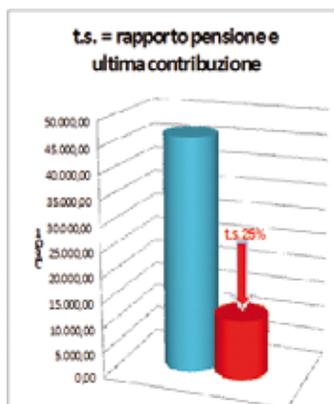
Pertanto, prendendo ad esempio il primo caso che verrà considerato, lo schema di accumulo del montante individuale e dei versamenti contributivi è il seguente:

Anno	Reddito	Fatturato	Contr. Soggett.	Contr. Integr.	Montante Individuale
1	€ 23.700,00	€ 42.660,00	€ 2.370,00	€ 1.706,40	€ 2.370,00
2	€ 24.174,00	€ 43.513,20	€ 2.417,40	€ 1.740,53	€ 4.867,98
3	€ 24.657,48	€ 44.383,46	€ 2.465,75	€ 1.775,34	€ 7.499,24
...

CASO 1: Il Dottore Commercialista versa ciascun anno un contributo soggettivo pari al **10%** del reddito prodotto.

L'importo della pensione si ricava dalla moltiplicazione tra il montante contributivo accumulato ed il coefficiente di trasformazione associato all'età di pensionamento (65 anni nei nostri esempi).

In questo caso il contribuente maturerà



una pensione annua pari a 11.783 euro lordi. Il **tasso di sostituzione** atteso sarà pertanto pari al **25%** risultando la rendita pensionistica annua pari ad un quarto dell'ultimo reddito prodotto (nei calcoli pari ad € 46.468,00).

Lasciamo alle singole valutazioni i giudizi circa l'adeguatezza del reddito pensionistico ed il relativo tenore di vita nel periodo di quiescenza rispetto a quanto percepito nella fase di esercizio della professione.

CASO 2: Il Dottore Commercialista versa ciascun anno un contributo soggettivo pari al **14%**.

In questo caso il contribuente maturerà una pensione annua pari a 16.287 euro lordi con un corrispondente **tasso di sostituzione** atteso pari al **35%**.

CASO 3: Il Dottore Commercialista versa ciascun anno un contributo soggettivo pari al **17%**.

Scegliendo di applicare l'aliquota massima si matura nell'esempio una rendita previdenziale annua pari a poco meno di 20.000 euro lordi raggiungendo in tal caso un **tasso di sostituzione** atteso pari a circa il **43%**.

Le due simulazioni che seguono sono sviluppate sugli stessi parametri delle due precedenti inserendo però l'effetto finanziario connesso al riaccredito di quota del contributo integrativo sul montante individuale così come disposto dalla citata delibera n.03/08 CNPADC approvata dall'Assemblea dei Delegati il 06.06.2008 ed ancora in attesa di approvazione da parte dei Ministeri competenti. Come detto si tratta di provvedimenti che prevedono la retrocessione di parte del contributo integrativo a montante individuale in misura proporzionalmente crescente rispetto all'aliquota contributiva prescelta (beneficio nullo e pieno in caso di, rispettivamente, aliquota contributiva scelta del 10% e del 17%, percentuale di riaccredito ridotta al 57,14% in caso di versamento con l'aliquota del 14%) ed in misura negativamente correlata al periodo di iscrizione con calcolo contributivo (100% per gli iscritti post 2003 con un decremento proporzionalmente per gli iscritti negli anni precedenti).

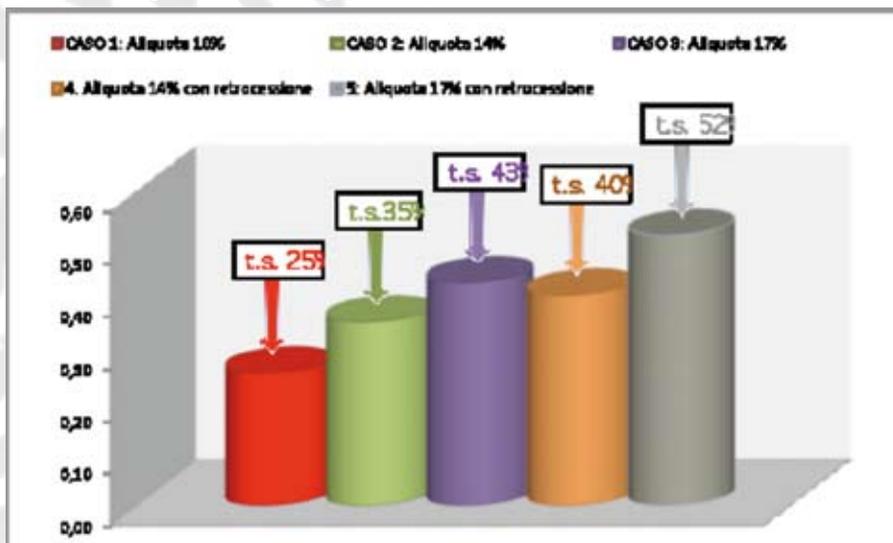
CASO 4: Il Dottore Commercialista versa ciascun anno un contributo soggettivo pari al **14%** del reddito prodotto ottenendo un beneficio di riaccredito pari a circa l'1,14% del fatturato annuo dichiarato.

Il riaccredito a montante individuale di una quota parte del contributo integrativo - ricevuto dai clienti nella misura del 4% del fatturato e successivamente riversato alla Cassa - comporta un maggiore livello della prestazione attesa con un incremento del **tasso di sostituzione** atteso dal precedente 35% fino al **40%**.

CASO 5: Il Dottore Commercialista versa ciascun anno un contributo soggettivo pari al **17%** del reddito prodotto ottenendo un beneficio di riaccredito pari al 2% del fatturato annuo.

In questo caso l'effetto della norma spiega al massimo la sua efficacia in quanto massimo è il livello di possibile riaccredito del contributo integrativo a montante individuale. Nell'esempio il Dottore Commercialista all'età di 65 anni riceverebbe una rendita pensionistica annua pari a 24.000 euro circa con un corrispondente **tasso di sostituzione** atteso del **52%**.

Il seguente grafico riepiloga i cinque casi esaminati:



Risulta certamente difficile dare una quantificazione numerica ed oggettiva del concetto di **adeguatezza** in senso previdenziale. Certamente possiamo affermare che percepire, il primo anno da pensionato, un reddito pari al 25% dell'anno precedente trasforma radicalmente il tenore della propria vita e probabilmente non soddisfa i dettami costituzionali.

D'altra parte bisogna evidenziare come l'aliquota contributiva del 10% va considerata senza dubbio insufficiente soprattutto se confrontata

con quanto versato dai lavoratori dipendenti, dagli iscritti alla gestione separata etc.

Rebus sic stantibus, rispetto ai numeri visti negli esempi, l'auspicio è che da una parte si riesca al più presto a rendere operativa la delibera di riaccredito, e dall'altra che ciascun iscritto vada ad agire in modo sempre più consapevole nel costruire il proprio futuro previdenziale, rispetto alla propria sensibilità ed anche alle proprie capacità di risparmio.





Dal sistema di calcolo retributivo (*fino al 31.12.2003*) al contributivo (*dal 01.01.2004*)

di **BARBARA GUGLIEMMETTI** e **ALESSANDRO TRUDDA**

La trasformazione della Casse di Previdenza dei liberi professionisti da enti di diritto pubblico in associazioni o fondazioni di diritto privato, avvenuta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 509/1994, ha rappresentato una grande sfida sia per lo Stato – che andava a delegare a enti di natura privata una funzione di rilevanza costituzionale – sia per le categorie dei professionisti – che si assumevano la responsabilità anche finanziaria della efficiente ed efficace gestione dei relativi sistemi previdenziali.

Il sistema assistenziale e previdenziale della società occidentali possono assolvere a distinte funzioni. In generale tutti assicurano la:

- Funzione assistenziale: garantisce a tutti gli individui anziani un reddito minimo di sussistenza, indipendentemente dall'entità dei contributi versati, ed assicura un reddito minimo di sussistenza in caso di cessazione o riduzione della capacità lavorativa (per infortunio, inabilità etc.);
- Funzione redistributiva: operando un trasferimento di risorse dalle generazioni presenti alle generazioni future, o tra differenti categorie di lavoratori all'interno di una stessa generazione.

A seconda dei principi ispiratori –sociali o finanziari,- e delle conseguenti modalità di funzionamento in un sistema previdenziale può prevalere una delle seguenti:

- Funzione previdenziale pura: assicura a ciascun pensionato, o agli eventuali superstiti, un tenore di vita adeguato a quanto prodotto nell'età lavorativa (schemi a beneficio definito);
- Funzione assicurativa: restituisce sotto forma di rendita pensionistica quanto accumulato attraverso i versamenti contributivi durante la vita lavorativa maggiorato dei rendimenti effettivi o figurativi maturati (schemi a contributo definito);

Le riforme finalizzate alla sostenibilità dei sistemi pensionistici mirano ad ancorare le prestazioni ai contributi versati (anche ritardando

l'età pensionabile). Il prevalere della funzione assicurativa su quella previdenziale comporta un'inevitabile contrazione dei tassi di sostituzione attesi. Lo scopo delle riforme attuate è stato la volontà di favorire un equilibrio della spesa pensionistica, garantendo una ragionevole speranza previdenziale.

E infatti se nella previdenza obbligatoria pubblica la ricerca di un ipotetico punto di equilibrio intergenerazionale, può contare sull'apporto della fiscalità generale mediante un sistema di finanziamento da alcuni definito "a ripartizione assistita", la previdenza dei liberi professionisti deve necessariamente ottimizzare le risorse disponibili al proprio interno in virtù della riconosciuta autonomia (responsabilità) che le impedisce di poter beneficiare del contributo dello Stato.

Il principale elemento di riforma operato dalla CNPADC riguarda la modalità di calcolo delle prestazioni. Fino al 31.12.2003 viene applicato il:

Metodo retributivo: la pensione viene calcolata in funzione degli ultimi redditi prodotti.

L'obiettivo che ci si pone è quello di assicurare livelli di reddito in linea rispetto a quelli goduti prima del pensionamento (prevalenza della *funzione previdenziale*).

La pensione (P) viene così calcolata:

$$P = \alpha \cdot R_p \cdot N$$

con: α = coefficiente di liquidazione;

R_p = reddito pensionabile (media reddituale degli ultimi x anni di attività);

N = anni di contribuzione.

In termini di tasso di sostituzione risulta chiaro come la prestazione sia già parametrata agli ultimi redditi oltre che al numero degli anni di contribuzione. Dal punto di vista del singolo l'effetto di questo metodo di calcolo è la garanzia di tassi di sostituzione superiori anche al 70%. Tutto ciò però produce un disavanzo finanziario se non viene rispettato l'equilibrio attuariale tra quanto versato e quanto poi percepito (nel caso dei dottori commercialisti un pensionato ante riforma poteva "vedersi restituito" nei primi tre anni di pensione quanto versato nell'intera vita

lavorativa). A livello di sostenibilità del sistema, pertanto, il calcolo così concepito ha comportato la generazione di un debito latente pari al differenziale tra quanto versato e quanto poi percepito o promesso agli aderenti alla Cassa. Poiché si opera in un sistema di finanziamento a ripartizione, tale debito viene postergato e consegnato alle generazioni successive.

In tale contesto la CNPADC, nella ricerca del binomio “sostenibilità ed adeguatezza” (in ordine non alfabetico ma di priorità temporale) in primo luogo ha inteso garantire agli iscritti un sistema finanziariamente sostenibile attraverso, a far data dal 1 gennaio 2004, il passaggio al metodo di calcolo contributivo delle prestazioni: oltre a ciò sono state previste altre misure di sostegno quali l’aumento delle aliquote contributive, il graduale innalzamento dei requisiti pensionistici e la diversa parametrizzazione degli stessi, l’introduzione di un contributo di solidarietà per le pensioni in essere. In riferimento a quest’ultimo dobbiamo rimarcare come purtroppo tale provvedimento sia stato in taluni casi impugnato manifestando quindi la volontà di non voler partecipare in termini solidaristici ad una riforma a vantaggio di tutti (anche degli stessi pensionati ricorrenti) ma a carico, principalmente dei più giovani (con una contrazione dei tassi di sostituzione che gradualmente incide sui tutti i dottori, dai neo iscritti fino agli over 50). Nel periodo di intersezione temporale dei 2 sistemi per tutti i dottori commercialisti si adotta il metodo misto per cui la pensione calcolata fino al 31.12.2003 sconta il previgente sistema retributivo, mentre dal 01.01.2004 viene applicato il metodo contributivo:

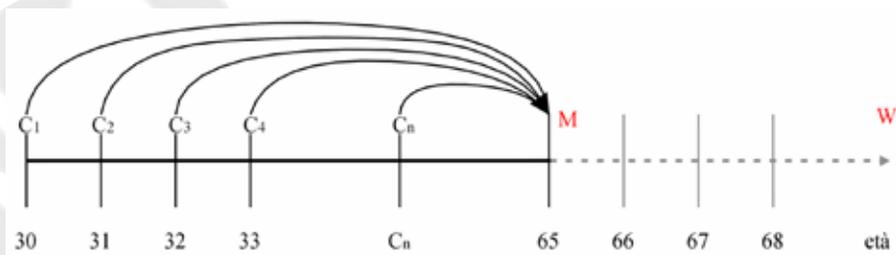
Metodo contributivo: la pensione viene calcolata in funzione dei contributi versati e dei rendimenti prestabiliti o realizzati (funzione finanziaria assicurativa a garanzia della sostenibilità).

Il sistema lega l’importo della pensione all’ammontare della contribuzione effettivamente (o figurativamente) versata nel corso della vita lavorativa. Il metodo contributivo prende come base di calcolo della prestazione pensionistica l’ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato agli effettivi rendimenti o a parametri macroeconomici (variazione media del Prodotto Interno Lordo nominale del quinquennio precedente, etc.). La somma dei contributi annuali, così rivalutati su base composta, formerà al momento del pensionamento il montante contributivo individuale sul quale calcolare la prestazione, mediante l’applicazione di coefficienti di trasformazione correlati all’età del lavoratore al momento

del pensionamento e quindi alla speranza di vita dello stesso e dei superstiti.

Indicando con γ l'aliquota contributiva media e con R_i i redditi pensionabili, per il calcolo del montante individuale M si opera come segue:

$$M = \gamma \cdot \sum_{i=1}^n R_i \cdot (1+r)^{n-i}$$



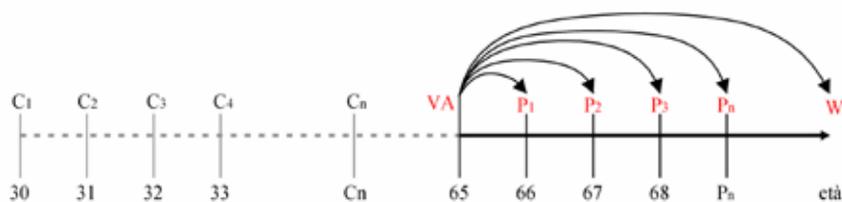
*Schema finanziario del Montante contributivo individuale.
 C_n = contributi versati all'epoca n*

Al fine di massimizzare il proprio montante individuale, anche rispetto all'effetto temporale della capitalizzazione dei contributi versati, è evidente l'importanza di utilizzare aliquote contributive superiori al minimo fin dai primi anni di permanenza attiva nel sistema.

Pertanto una volta determinato il montante individuale la rendita pensionistica (P) viene così calcolata moltiplicando a quest'ultimo il **coefficiente di trasformazione** (cdt) correlato all'età del pensionando:

$$P = M \cdot cdt$$

All'atto del pensionamento, quindi, il montante individuale può essere considerato in termini prospettici come il Valore Attuale della futura rendita (di durata aleatoria) previdenziale. Lo schema logico finanziario è il seguente:



I coefficienti di trasformazione sono definiti come l'inverso del valore attuale della rendita unitaria reversibile a favore del nucleo familiare superstite con riferimento alle tavole di mortalità utilizzate e devono essere rivalutati periodicamente rispetto alle rilevazioni demografiche tenendo in particolare riferimento le proiezioni relative all'incremento della speranza di vita (longevity risk). La CNPADC dal 2010 utilizza i nuovi coefficienti di trasformazione di recente ricalcolati.

Come detto il sistema di calcolo retributivo è caratterizzato dalla scissione fra contributi versati e prestazione pensionistica che viene determinata sulla base delle retribuzioni percepite prima della cessazione dell'attività indipendentemente da quanto versato nell'intera vita lavorativa. Ciò può comportare nel lungo periodo uno squilibrio finanziario che, in un sistema finanziato a ripartizione, andrebbe a ripercuotersi sulle coorti dei più giovani e dei futuri iscritti. La riforma del sistema voluta nel 2003 ed il passaggio al metodo di calcolo contributivo ha come principale obiettivo quello di garantire la **sostenibilità** finanziaria di lungo periodo del sistema in modo da concedere una congrua probabilità agli iscritti di poter percepire l'intera rendita pensionistica. Chiaro che questo comporta una forte contrazione dei tassi di sostituzione attesi: è per questo motivo che, essendo state espletate le necessarie verifiche di sostenibilità (così come emerge dagli ultimi bilanci civilistici ed attuariali), riteniamo sempre più opportuno che vengano portate avanti le altrettanto necessarie politiche a favore della **adeguatezza** delle future rendite pensionistiche con particolare riferimento ai giovani e futuri iscritti che maggiormente subiranno gli effetti del nuovo sistema.



Delibera CNPADC 03/2008: retrocessione del contributo integrativo a montante individuale

di ANDREA CIUTI, STEFANO DISTILLI,
ARMANDO MELONI, MARIO MICHELINO

Un po' di storia

La Delibera dell'Assemblea dei Delegati n.03/08 approvata a larga maggioranza il 06.06.2008, è stata l'ultima deliberazione fatta dalla precedente Assemblea dei Delegati, ultima della presidenza Pastore.

Alla fine di un percorso di riforma iniziato nel 2004, estremamente penalizzante per i giovani Dottori Commercialisti³, e in un clima di incertezza in merito alla misura del contributo integrativo (2% - 4%) e alla sua effettiva destinazione, l'Assemblea deliberò la possibilità di accreditare parte del contributo integrativo sul montante contributivo individuale in misura crescente con il crescere della contribuzione soggettiva, per coinvolgere gli iscritti nella costruzione del proprio futuro previdenziale.

La proposta aveva i requisiti di non incidere sulla sostenibilità della CNPADC, di assicurare il carattere di adeguatezza dei trattamenti pensionistici⁴ e di avere un buon gradimento da parte dei Ministeri competenti.

In particolare va evidenziato che la sostenibilità del sistema complessivo era comunque garantita dal fatto che il meccanismo tecnico di riaccredito di parte del contributo integrativo sul montante contributivo individuale, funzionava solo a condizione di un maggiore versamento del contributo soggettivo, e quindi solo in presenza di maggiori entrate contributive.

La delibera 03/08 era da intendersi ad ampio respiro, in quanto coinvolgeva il sistema nella sua totalità riguardando tutti gli iscritti alla CNPADC.

3 Passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo.

4 Art. 38 della Costituzione.

Infatti, anche coloro che erano già iscritti al 31.12.2003 potevano beneficiare del riaccredito di parte del contributo integrativo sul montante individuale, ovviamente in proporzione agli anni di permanenza nel sistema di calcolo contributivo. Tale possibilità era prevista, attraverso l'introduzione di un meccanismo correttivo, limitatamente però a coloro che versavano il contributo soggettivo in misura superiore a quella minima (più precisamente maggiore o uguale all'11%).

Un provvedimento legislativo che mira in questa direzione è il cosiddetto "Disegno di Legge Lo Presti" approvato alla Camera dei Deputati lo scorso 11.05.2010. Il "disegno" prevede, per quanto riguarda le casse, come la CNPADC, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo, che al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, "è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.

Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso sono valutate dai ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni."

In termini pratici si potranno avere molteplici utilizzi del contributo integrativo, ad iniziare dal miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni.

Occorreva un chiarimento in merito avvenuto allorquando, il Ministero del Lavoro si è espresso non approvando la delibera in oggetto, definita dallo stesso "asistemica".

Con la situazione di incertezza normativa e il ritardo dei Ministeri vigilanti nel fornire risposte chiare, vi era quindi l'impossibilità materiale di dare seguito alla delibera n. 03/08.

Quello che invece è possibile affermare con certezza è che il "sistema CNPADC" ha raggiunto la propria sostenibilità grazie anche all'utilizzo del contributo integrativo, e pertanto, l'applicazione della nuova delibera dovrà garantire fondamentalmente il miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni, soprattutto nei confronti dei giovani dottori commercialisti.

Il Funzionamento ed il Contenuto della Delibera 03/08.

La delibera 03/08 va a modificare gli articoli 10 e 15 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale inserendo anche la tabella "G".

In particolare, viene aggiunta all'articolo 10 (Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche) punto 2 del Regolamento, la lettera e) in cui si afferma che il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è dato dalla somma, tra l'altro:

e) di un ammontare - rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 del presente articolo - pari al prodotto del 50% del contributo integrativo dovuto e versato per ogni anno dagli iscritti alla Cassa, e la Percentuale di Accreditamento così come indicata nell'allegata tabella "G":

Il contributo integrativo accreditabile sul montante, è calcolato su un volume di affari ai fini IVA non superiore a 1,5 volte il reddito professionale netto massimo, annualmente rivalutato, di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento.

L'accredito sul montante contributivo dell'ammontare del contributo integrativo di cui sopra, viene effettuato a condizione che il totale importo dei contributi dovuti nell'anno siano interamente versati entro i termini di cui ai commi 1 e 4 dell'art.3 del Regolamento.

Il contributo integrativo ancorché accreditato sul montante contributivo non è restituibile.

L'accredito del contributo integrativo sul montante è valido anche ai fini della determinazione del supplemento di pensione di cui all'art. 15 del presente Regolamento. In tal caso gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del Correttivo di Accreditamento previsto alla tabella di cui sopra sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa. La contribuzione integrativa versata nell'anno di decesso non confluisce nel montante contributivo.

L'accredito del contributo integrativo sul montante non opera in caso di ripristino della posizione contributiva ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento

A seguito della verifica biennale di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può, sentito il parere vincolante della Assemblea dei Delegati, variare la percentuale del 50%, così come sopra indicata, con propria delibera da sottoporre all'approvazione dei ministeri vigilanti. All'articolo 15 (Supplemento di pensione) punto 2 del Regolamento è aggiunto quanto segue: "Nella determinazione del montante di cui sopra si tiene altresì conto del disposto di cui all'art. 10, comma 2, lettera e) del presente Regolamento."

La Tabella G, di seguito esposta, mostra come avviene il calcolo:

La Percentuale di Accreditamento è determinata dal **coefficiente** definito sulla base della aliquota annualmente prescelta per il versamento del contributo soggettivo, moltiplicato per il Correttivo di Accreditamento dato da (1 - numero di anni di iscrizione e contribuzione sino al 31 dicembre 2003 / numero di anni di iscrizione e contribuzione complessivi) come di seguito indicato:

Aliquota prescelta per il versamento del contributo soggettivo	Percentuale di Accreditamento	
	Coefficiente	X Correttivo di accreditamento:
17%	100	1 - (anni <=2003 / anni complessivi)
>16% e < 17%	85,71	
>15% e < 16%	71,42	
>14% e < 15%	57,14	
>13% e < 14%	42,85	
>12% e < 13%	28,57	
>11% e < 12%	14,28	
< 11%	0	

Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico il Correttivo di accreditamento tiene conto degli anni complessivi di iscrizione e contribuzione maturati al 31 dicembre dell'anno anteriore alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La Ratio

Tramite il correttivo di accreditamento, il beneficio è concesso integralmente a chi si è iscritto a partire dal 2004, per gli altri soggetti, in misura proporzionale agli anni contributivi sul totale degli anni di iscrizione.

Questo meccanismo ha dietro di sé il logico ragionamento che coloro che beneficiano di pensioni pro-quota calcolate con il sistema retributivo già godono di un trattamento di notevole favore rispetto a coloro i quali, a seguito della riforma, hanno solo versamenti attratti dal sistema contributivo.

Il debito latente, generato dal disallineamento tra contributi versati e pensione maturata calcolata con il sistema retributivo, è già a carico della collettività degli iscritti, ed è stato coperto grazie all'utilizzo del contributo integrativo.

È importante evidenziare che l'attuale sistema si regge proprio perché sono previsti continui nuovi ingressi di iscritti che consentono, anche grazie al contributo integrativo, il pagamento delle elevate pensioni dei colleghi già nel "sistema cassa" (generate dal sistema retributivo) totalmente privi di un accantonamento di un adeguato montante previdenziale. Tutto questo solo per diritti acquisiti.

La proporzionalità diretta tra maggiori versamenti soggettivi effettuati e coefficiente di accreditamento, è espressione della moral suasion

che la Cassa, ma anche i Ministeri Vigilanti, gradiscono ed intendono esercitare, al fine di incrementare comunque l'aliquota dei versamenti contributivi.

Se effettuiamo un banale confronto rispetto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps, notiamo che sia l'aliquota contributiva minima, attualmente prevista del 10% che quella media del 10,53% sono estremamente basse.

Innalzare la percentuale di versamento dei contributi in maniera volontaria, è sicuramente uno strumento di incremento del risparmio previdenziale individuale, con un'incidenza diretta sull'adeguatezza delle successive prestazioni individuali.⁵

L'innalzamento dell'aliquota, in un sistema i cui benefici sono incrementali rispetto alla permanenza nel sistema contributivo, consentirà la riduzione dei rischi d'iniquinà intergenerazionale⁶, riducendo i rischi di tenuta del sistema⁷ e consentendo, di conseguenza, il miglioramento delle pensioni dei giovani dottori.

Questo approccio è uno strumento utile e flessibile, che assicura la libertà nell'azione e nelle scelte dei singoli, e non può che essere accompagnata da una crescita culturale in campo previdenziale che deve vedere coinvolti tutti gli scritti.

Il lavoro che l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sta facendo volge sicuramente in questa direzione.

Qualche Riflessione e Proposta

Il debito latente, legato negli anni in cui vigeva il sistema di calcolo retributivo⁸, verrà in parte coperto dall'utilizzo di parte del contributo integrativo.

La retrocessione di quota del contributo integrativo a montante individuale non può pertanto essere superiore ad una quota minima fisiologica, data dalla misura necessaria a coprire, non solo i costi di gestione e di assistenza, ma anche parte di quel debito pregresso.

5 Scegliere tra l'aliquota del 17% in luogo del 10% vorrà dire avere un beneficio del 70% e non del 7% sul montante individuale.

6 Viene definita Equità Intergenerazionale: sostanziale stabilità nel rapporto tra contributi e prestazioni (che presuppone che al crescere dell'aliquota contributiva cresca anche la prestazione pensionistica).

7 Copertura del debito latente, generato dal pagamento delle pensioni delle vecchie generazioni legate al generoso sistema retributivo.

8 Debito crescente al crescere dell'anzianità di permanenza nel sistema retributivo

Questa amara verità riduce ovviamente i margini di manovra sulla misura della percentuale di riaccredito.

La percentuale di retrocessione, prevista inizialmente nella misura del 50% dalla delibera 03/08⁹, rende di estrema importanza l'attribuzione in forma stabile del contributo integrativo nella misura del 4%.

Chi è nel sistema contributivo deve essere incentivato a versare di più ed il prima possibile.

Non solo, deve anche essere aiutato ad integrare i propri montanti previdenziali negli anni di maggiore difficoltà economica e finanziaria (avvio della professione ed anni particolari con redditi minimi).

L'attuale tasso di sostituzione¹⁰, stimato pari al 25% - 30%, deve necessariamente far riflettere l'intera categoria, prevedendo a breve ulteriori inserimenti di correttivi tali da garantire realmente l'adeguatezza delle prestazioni nei confronti di tutti gli iscritti alla cassa.

Vanno inoltre cercate, attraverso il Sindacato della componente giovanile dei Dottori Commercialisti, soluzioni e correttivi per "premiare" chi sopporta e soprattutto sopporterà il peso dell'attuale sistema previdenziale.

In uno scenario di crescente incertezza e complessità sempre in evoluzione ed estremamente concorrenziale, con un fardello ereditato dal passato, occorre necessariamente creare nei giovani dottori la cultura della previdenza a cui destinare parte delle risorse professionali.

In questo senso potrebbero essere approntati i seguenti correttivi alla delibera 03/08:

1. rivedere la scala della percentuale di accreditamento includendo anche l'aliquota minima, quella utilizzata dalla maggior parte dei giovani;
2. correggere la percentuale di accreditamento con un correttivo legato al reddito nei limiti del massimale contributivo (chi ha un maggior reddito avrà un minor beneficio in termini di riaccredito del contributo integrativo);

⁹ Percentuale variabile soggetta a verifica biennale del C.d.A. e delibera degli organismi competenti da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.

¹⁰ Si definisce tasso di sostituzione il rapporto tra la pensione e l'ultimo reddito prima del pensionamento.

3. prevedere che per i primi tre/cinque anni di avvio della professione la percentuale di accreditamento è pari al 100%;
4. specificare che chi versa i contributi in ritardo, regolarizzando comunque la propria posizione, mantiene il diritto al riaccredito.

Di ausilio, ma esterni al meccanismo della delibera stessa, potrebbero essere approntati anche aiuti finanziari adeguati (rateizzazioni o finanziamenti ad un tasso variabile pari ai rendimenti riconosciuti ai contribuenti, ecc) a supporto della coraggiosa e saggia decisione di versare maggiori contributi soggettivi.



Vademecum per i praticanti Dottori Commercialisti: la pre-iscrizione ed il riscatto dei periodi di tirocinio

di FERDINANDO BOCCIA

Da sempre l'UNGDCCEC ha avuto a cuore il futuro previdenziale di tutti i colleghi, e di quelli più giovani in particolar modo, in quanto più di tutti gli altri, toccati dal nuovo sistema previdenziale contributivo.

E' infatti noto che, a maggior ragione post riforma, solo una "carriera previdenziale" sufficientemente lunga potrà garantire una pensione adeguata.

In questo senso, è evidente che i versamenti dei primi anni, a seguito dell'effetto dei rendimenti in lungo periodo, sono quelli che maggiormente contribuiscono alla costruzione di un montante tale da garantire tale condizione.

In questa ottica il presente contributo, attraverso un approccio pratico e schematico, mira da un lato a sollecitare l'interesse delle più giovani generazioni a due strumenti, la facoltà della pre-iscrizione dei tirocinanti e la possibilità di riscattare il periodo di tirocinio, cui l'Unione ha da sempre creduto, e dall'altro a pungolare i DOMINUS a ché sensibilizzino i propri tirocinanti alle problematiche previdenziali, contribuendo fattivamente alla crescita di un'adeguata coscienza previdenziale delle giovani generazioni.

LA PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

(art. 20bis del Regolamento di disciplina del regime previdenziale CNPADC)

Approvazione Ministeriale

Con l'approvazione Ministeriale del 30/03/2007 della delibera dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza dei Dottori Commercialisti del giorno 20/12/2006, viene introdotto l'istituto della pre-iscrizione per coloro che svolgono o abbiano svolto il tirocinio professionale.

La pre-iscrizione per i tirocinanti

Tale strumento è finalizzato a:

- consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista di poter ottenere una copertura previdenziale;
- incrementare l'anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione.

Chi può presentare la domanda di pre-iscrizione

Possano presentare la domanda di iscrizione:

- i soggetti che non siano iscritti all'Albo professionale alla data di presentazione della domanda;
- che non siano mai stati iscritti precedentemente;
- che, dal 01/01/2004, svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio professionale;
- non siano stati iscritti per il periodo di retrodatazione della pre-iscrizione - per la stessa attività ad altro Ente di Previdenza obbligatoria (comprendendo anche la Gestione Separata istituita presso l'INPS).

Termini di presentazione della domanda di preiscrizione

La domanda di pre-iscrizione può essere presentata entro il termine massimo di 5 anni alla data di iscrizione al Registro dei Praticanti. La pre-iscrizione può essere retroattiva, fino al massimo all'anno 2004, comunque, nell'ambito del limite quinquennale decorrente dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.

Decorrenza della pre-iscrizione

La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell'interessato:

- a) dal 1° gennaio dell'anno di inizio del tirocinio;
- b) dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo.

Quanto si deve pagare

A convalida della domanda da parte della Cassa il tirocinante è obbligato a versare i contributi dovuti potendo scegliere annualmente di versare € 500,00, € 1.000,00 ovvero € 2.000,00, rivalutati secondo la seguente tabella:

ANNI DI PRE-ISCRIZIONE	CONTRIBUTO FISSO ANNUALE		
2004	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2005	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2006	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2007	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2008	€ 509,00	oppure € 1.017,00	oppure € 2.034,00
2009	€ 522,00	oppure € 1.043,00	oppure € 2.087,00
2010	€ 533,00	oppure € 1.065,00	oppure € 2.131,00

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi dovuti deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferiscono o, comunque, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'assunzione da parte della Cassa del provvedimento di preiscrizione, qualora successivo, secondo le modalità di pagamento comunicate dalla Cassa.

Poniamo attenzione al fatto che gli interessati che presentino domanda, non devono effettuare alcun versamento fino alla ricezione della comunicazione della Cassa di avvenuta preiscrizione.

I versamenti eventualmente effettuati precedentemente alla ricezione della comunicazione di cui sopra non produrranno alcun effetto e saranno rimborsati, su domanda.

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione per gli anni 2004 e/o 2005 e/o 2006 i versamenti per ciascuna annualità dovranno essere fatti cumulativamente in unica soluzione.

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione per gli anni dal 2007 in avanti i versamenti per ciascuna annualità dovranno essere fatti sempre cumulativamente in unica soluzione, aggiungendo un importo di € 30,00 per annualità di retrodatazione.

Cessazione della pre-iscrizione

La pre-iscrizione cessa:

- con effetto dal 31 dicembre dell'anno della richiesta dell'interessato;
- e, comunque,

- dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza dell'iscrizione ordinaria alla Cassa

ovvero

- dal termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.

Pertanto:

- La pre-iscrizione può cessare prima del compimento del periodo di tirocinio utile ai fini del sostenimento dell'Esame di Stato;
- può proseguire anche per il triennio successivo al compimento del periodo di tirocinio medesimo;
- deve necessariamente cessare dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza di iscrizione ordinaria alla Cassa;
- può proseguire complessivamente per 6 anni consecutivi a meno di eventuali sospensioni del periodo di tirocinio.

Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a 18 mesi, il praticante è cancellato dal Registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.

Il periodo di pre-iscrizione viene annullato, con rimborso, su domanda dell'interessato, della contribuzione versata, se non prescritta.

Validità delle annualità

Qualora, entro due anni dal termine della prescrizione (che può protrarsi al massimo per un periodo di 6 anni = 3 anni di tirocinio + 3 anni successivi), si presenti domanda di iscrizione ordinaria alla Cassa, la contribuzione dovuta e versata negli anni di pre-iscrizione concorre alla formazione di annualità utili ai fini previdenziali e contribuisce alla formazione del montante contributivo individuale.

Restituzione dei versamenti

Qualora non intervenga iscrizione ordinaria alla Cassa entro il suddetto termine (due anni dal termine del periodo di pre-iscrizione), la contribuzione versata sarà restituita all'interessato dietro richiesta.

RISCATTO DEL PERIODO DI TIROCINIO

(art. 21, c.5, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale CNPADC)

Coloro che non si pre-iscrivono possono, una volta iscritti alla Cassa, chiedere il riscatto del periodo di tirocinio per un periodo massimo di

tre annualità.

E' data, quindi, la facoltà di riscattare a titolo oneroso, esclusivamente in applicazione del calcolo contributivo, il tirocinio professionale per il periodo massimo di tre anni.

Soggetti interessati sono:

- coloro che sono iscritti alla Cassa al momento di presentazione della domanda;
- non siano titolari di trattamento pensionistico a carico della Cassa stessa;

mentre

- sono esclusi coloro che, per il periodo di tirocinio, abbiano ottenuto la pre-iscrizione di cui all'art.20bis del Regolamento, che abbia dato luogo ad annualità di iscrizioni utili (cui sia cioè seguita l'iscrizione ordinaria alla Cassa entro il biennio successivo al termine della pre-iscrizione) e coloro i quali abbiano altra copertura previdenziale per il periodo oggetto di riscatto (es. Inps).

Determinazione dell'onere di riscatto

Per ciascuna annualità che si decide di riscattare l'onere viene determinato applicando una percentuale a scelta del professionista tra il 10% e il 17% (numero intero) applicata alla media dei redditi dichiarati dall'anno 2004 a quello che precede la domanda di riscatto.

L'onere annuale, comunque, non potrà essere inferiore all'importo del contributo minimo soggettivo ne potrà superare il 17% della media dei tetti reddituali imponibili degli anni dal 2004 a quello che precede la domanda di riscatto.

Periodi riscattabili e modalità di pagamento

Il riscatto può essere presentato per uno, due o tre anni di tirocinio, a scelta dell'interessato.

Il pagamento dell'onere può avvenire:

- in unica soluzione,
- dilazionato in un numero di rate massimo pari alla metà del periodo oggetto di riscatto, come proposto dalla Cassa;
- dilazionato per un numero di rate inferiore a quello proposto dalla Cassa o uguale allo stesso ma versando, in sede di primo pagamento, un importo maggiore a quello proposto dalla Cassa.

Come detto, il periodo di rateazione, stante le attuali regole, non potrà

mai essere superiore alla metà del periodo riscattato. *Probabilmente una modifica della norma che porti ad un allungamento del periodo di rateazione, mutuando l'esperienza di altri enti previdenziali, se si vuole anche come effetto premiante per chi voglia innalzare la percentuale contributiva soggettiva del versamento oltre la soglia del 10%, potrebbe rendere maggiormente allettante l'istituto del riscatto del periodo di tirocinio.*

Il riscatto del corso legale di laurea, del tirocinio e del servizio militare

di TERESA ZAMBON

(art. 21 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale CNPADC - art. 9-ter del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza)

Il riscatto è finalizzato a:

- consentire agli iscritti di ottenere una copertura previdenziale per anni precedenti all'iscrizione in cui si sono svolte attività propedeutiche alla professione (laurea e tirocinio) o il servizio militare;
- incrementare l'anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura.

Chi può presentare la domanda di riscatto

Possono presentare la domanda di riscatto:

- i soggetti che siano iscritti alla Cassa alla data di presentazione della domanda;
- che non siano titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa (ad esclusione dei pensionati di invalidità regolarmente iscritti);
- i superstiti di cui all'art. 7 Legge 21/86 aventi titolo all'esercizio della facoltà purché il decesso si sia verificato successivamente alla data del 31/08/1998. In ogni caso, i superstiti possono conseguire il riconoscimento del beneficio del riscatto sul trattamento pensionistico loro spettante solo ove non ne abbia già usufruito il dante causa.

Periodi riscattabili

Sono riscattabili i periodi di:

- corso legale di laurea appartenente ad una delle classi delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalla facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in

attuazione dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

- il periodo di tirocinio, per un massimo di tre annualità;
- servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite massimo di anni 2.

Non sono riscattabili:

- i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri Enti previdenziali;
- i periodi già coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali;
- per il tirocinio, i periodi di pre-iscrizione che abbiano dato luogo ad annualità di iscrizione utili (vale a dire, cui sia seguita l'iscrizione ordinaria alla Cassa entro il biennio successivo al termine della pre-iscrizione).

Precisazioni:

- può essere riscattato un solo corso legale di laurea;
- non possono essere riscattati gli anni di "fuori corso";
- i periodi riscattabili possono essere riscattati anche solo in parte;
- le frazioni di periodo inferiori all'anno sono computate quale annualità intera solo se superiori a sei mesi.

Quanto si deve pagare:

Calcolo contributivo: iscritti dal 1/1/2004 o da data anteriore che non abbiano richiesto il calcolo reddituale per il riscatto della laurea e del servizio militare, sempre per il riscatto del tirocinio.

Si applica l'aliquota scelta dal professionista (tra il 10% e il 17%) al reddito medio netto professionale dichiarato dal 2004 sino all'anno antecedente la domanda di riscatto, entro i limiti massimi annuali di cui all'art. 1 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (€ 158.300 per l'anno 2010). I redditi dei diversi anni vengono rivalutati con i coefficienti Istat.

Per le domande presentate nell'anno di prima iscrizione, per ogni anno di riscatto deve essere versato l'importo pari al contributo minimo soggettivo previsto per il medesimo anno della domanda di riscatto.

Calcolo retributivo: iscritti sino al 31/12/2003, se richiesto, per il riscatto della laurea e del servizio militare.

L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica che viene calcolata sulla base delle tabelle applicate per le ricongiunzioni (Legge 5/03/1990 n. 45).

La riserva matematica si calcola moltiplicando l'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto del riscatto per il coefficiente tabellare corrispondente all'età compiuta alla data di presentazione della domanda di riscatto (arrotondata al valore intero più prossimo) ed all'anzianità complessivamente maturata.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell'onere può essere effettuato:

- in un'unica soluzione

ovvero

- in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati, da maggiorare dell'interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice ISTAT del dicembre precedente.

Ogni domanda di riscatto è indipendente e comporta una separata rateazione.

In caso di rateazione, occorre versare, entro 60 giorni dalla comunicazione della Cassa dell'importo dovuto, almeno tre rate nell'ipotesi di rateazione massima o una rata risultante dalla divisione dell'onere per il numero delle rate prescelto, se inferiore.

Prima dell'attribuzione del trattamento di pensione l'onere dovuto a titolo di riscatto dovrà, comunque, essere interamente versato.

Effetti del riscatto

La contribuzione versata contribuisce alla formazione del montante individuale dall'anno del versamento e viene rivalutata a decorrere dall'anno successivo, allo stesso modo dei contributi soggettivi versati in costanza di iscrizione alla cassa.

Restituzione dell'onere di riscatto a seguito della cancellazione dalla Cassa

I soggetti che chiedono la restituzione dei contributi a seguito della cancellazione dalla Cassa per intervenuta cessazione dell'attività

professionale o per il sorgere della titolarità di esonero, possono richiedere, oltre alla restituzione della contribuzione soggettiva, anche i contributi versati ai fini del riscatto.

Ulteriori informazioni possono essere reperite ai seguenti links:

- http://www.cnpadc.it/principale/pag_frame.asp?url=A_Pubblica/Attivvita/Previdenza/index.htm/riscatto di laurea e del servizio militare
- http://www.cnpadc.it/principale/pag_frame.asp?url=A_Pubblica/Normativa/Regolamenti/index.htm/Regolamento disciplina funzioni di previdenza
- http://www.cnpadc.it/principale/pag_frame.asp?url=A_Pubblica/Normativa/Regolamenti/index.htm/Regolamento disciplina regime previdenziale

Proposte per favorire il versamento soggettivo ad aliquota del 17%

di ARIANNA TOSTO e PAOLO INGRAO

La riforma che ha sancito il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, approvata da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa Dottori nell'ormai storica assemblea di fine novembre 2003, ha previsto la possibilità per gli iscritti di scegliere l'aliquota di versamento del contributo soggettivo in un range variabile di aliquote (esattamente dal 10% al 17% del reddito).

Il sistema contributivo prevede che la determinazione dei trattamenti pensionistici avvenga sulla base dei versamenti effettuati nel corso della vita contributiva del singolo iscritto, differenziandosi pertanto dal precedente sistema, il retributivo, che, generosamente, permette di determinare la rendita pensionistica sulla base degli ultimi redditi prodotti. La possibilità di poter scegliere l'aliquota contributiva tra il 10% e il 17% del reddito ha lo scopo di garantire ai singoli iscritti di modulare i propri versamenti, cercando di contemperare le esigenze finanziarie di breve periodo con le aspettative previdenziali di lungo periodo.

Tuttavia, negli anni trascorsi dall'avvio della riforma ad oggi, si è palesata la tendenza, da parte degli iscritti a procedere al versamento contributivo optando per l'aliquota minore possibile. A dimostrazione di questa affermazione, si legge testualmente nella nota integrativa al Bilancio relativo al 2009: "si è altresì riscontrata la sostanziale invarianza dell'aliquota media del contributo soggettivo....nell'ambito della fascia variabile del reddito netto professionale e fino al limite massimo di € 155.000". L'aliquota media di versamento è pari al 10,53% (10,58% nel 2008).

E' evidente che una situazione del genere non permette di immaginare orizzonti particolarmente luminosi per quanto concerne uno degli aspetti

che la riforma ha reso critico, ovvero l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici.

Si può affermare, infatti, che il sistema contributivo trova il suo punto di forza nella maggior garanzia di sostenibilità, ma è decisamente meno premiante per quanto concerne l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.

I tassi di sostituzione previsti, come spiegato nella simulazione introduttiva redatta a cura di Alessandro Trudda cui si rimanda, danno una prospettiva piuttosto limitata delle nostre future pensioni.

O si è stati così virtuosi, nell'arco della propria vita professionale, ad accumulare risorse alternative oppure si rischia di dover vivere con una pensione non propriamente dignitosa.

Per questo motivo sarebbe opportuno scegliere aliquote di versamento contributivo superiori al minimo.

Ma, giustamente, il singolo collega, soprattutto giovane professionalmente e che quindi dovrà fare i conti con una pensione determinata totalmente o quasi con il sistema contributivo, potrebbe chiedersi quante cose ci si aspetta riesca a fare con le proprie finanze; vivere, investire nella propria professione, versare i contributi, pagare le tasse e magari riuscire anche a realizzare investimenti alternativi, che possano produrre redditi che nel futuro vadano ad affiancarsi alla propria pensione.

Parafrasando una vecchia canzone di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa!!!!

Per cercare di risolvere il problema dell'adeguatezza, l'assemblea dei delegati, nel giugno 2008, ha assunto la delibera nr. 03/08/AdD, che giace presso i Ministeri vigilanti per la sua approvazione. Tale delibera ha previsto la possibilità di veder riconosciuto sui montanti individuali parte del contributo integrativo versato dal singolo iscritto.

Il vincolo principale per tale riconoscimento è legato all'aliquota di versamento; la retrocessione, infatti, avviene in misura proporzionale rispetto a quanto maggiore è l'aliquota di versamento scelta per il contributo soggettivo.

In altre parole, maggiore è l'aliquota che si sceglie per il versamento dei propri contributi, maggiore sarà la retrocessione del contributo integrativo.

Un'altra condizione è rappresentata al fatto che la retrocessione di parte del contributo integrativo è vincolata all'opzione per una percentuale di versamento superiore a quella minima.

Tuttavia, come già detto, la delibera attende l'approvazione dei Ministeri vigilanti, i quali, sollecitati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa a riguardo, hanno assicurato essere in corso una riflessione sulla normativa vigente per rendere fruibile ai fini previdenziali anche il flusso proveniente dal contributo integrativo.

Nella medesima direzione va il provvedimento legislativo, che prende il nome dal parlamentare che ne ha curato la stesura, On. Lo Presti, che prevede, oltre l'innalzamento dell'aliquota integrativa fino al 5%, la sua possibile retrocessione ai singoli montanti secondo una modalità simile a quella assunta da parte dell'assemblea dei delegati della nostra cassa nel 2008.

Il provvedimento legislativo, detto appunto DdL Lo Presti, ha superato il voto alla Camera dei Deputati, raccogliendo consenso trasversale con 499 voti favorevoli ed un solo voto contrario ed attende solo il successivo passaggio deliberativo al Senato. L'approvazione quasi unanime del disegno di legge alla Camera dimostra come la politica sia ben consapevole del problema dell'adeguatezza delle prestazioni nel comparto previdenziale.

Per migliorare le prestazioni pensionistiche nel sistema contributivo, la retrocessione del contributo integrativo sul montante è un primo passaggio fondamentale, ma sicuramente non sufficiente.

Affinché tale sistema risulti premiante, però, diventa fondamentale incentivare i colleghi ad effettuare i propri versamenti contributivi ad aliquote sempre maggiori, fino ad arrivare all'aliquota massima possibile.

Solo in questo modo, infatti, potranno essere raggiunti due scopi, che ad oggi risultano essere preminenti:

- aumentare il grado di cultura previdenziale, facendo per tanto capire quanto sia importante in un sistema contributivo effettuare versamenti sempre maggiori;
- rendere la retrocessione del contributo integrativo sempre più efficace.

Qualora, infatti, si restasse nella situazione attuale, in cui come detto l'aliquota media di versamento è di poco superiore a quella minima, si rischierebbe di trovarsi nell'impossibilità di rendere compiuta la retrocessione prevista dalla delibera nr. 03/08/AdD sopra citata.

Sarebbe proprio un'occasione persa o, peggio ancora, sprecata.

Rimandando il lettore nuovamente alla simulazione introduttiva a cura di Alessandro Trudda, è possibile cogliere quanto positivamente incida

in termini di tassi di sostituzione l'accredito sui montanti individuali di parte del contributo integrativo.

D'altronde, anche nella prima versione della riforma previdenziale era prevista la retrocessione del contributo integrativo per i primi anni ai colleghi con minor anzianità contributiva: purtroppo tale previsione venne successivamente stralciata in quanto gli stessi Ministeri vigilanti non ne consentirono l'approvazione.

Resta tuttavia il fatto che la bontà del provvedimento, intesa quale possibile utilità contributiva per i più giovani, era sicuramente nota anche agli amministratori della Cassa che all'epoca la proposero.

Adesso che anche le resistenze dei Ministeri sembrano venir meno, è necessario approntare un sistema in grado di permettere agli iscritti di poterne usufruire al massimo livello.

Come si è detto in precedenza, il problema è che per i giovani colleghi, nei primi anni di avvio della professione (e non solo), risulta difficile recuperare le risorse finanziarie per versare i contributi previdenziali con un'aliquota superiore al minimo.

E' necessario quindi elaborare un nuovo sistema in cui la Cassa permetta di imputare ai fini pensionistici versamenti ad aliquota maggiorata anche a coloro che non sono in grado di effettuarli. Un meccanismo che, figurativamente, dovrebbe considerare come effettuati versamenti ad aliquota maggiorata anche se non materialmente versati e che verrebbero accreditati sul singolo montante soltanto all'atto dell'effettivo pagamento.

In pratica, se il singolo iscritto vuole optare per il versamento al 17% ma non ha risorse finanziarie per effettuare il pagamento, potrebbe vedersi figurativamente riconosciuto il maggior versamento rispetto a quanto effettivamente pagato.

Si può ipotizzare pertanto che per i primi anni di vita professionale la differenza tra il versamento massimo auspicato e quello minimo realmente effettuato possa essere successivamente versata dall'iscritto in maniera rateale, maggiorata di un tasso di interesse-opportunità che deve essere riconosciuto alla Cassa per non aver potuto disporre di dette somme.

La Cassa verrebbe sì penalizzata dalla mancata entrata finanziaria, ma a fronte di questa non sosterebbe alcun costo per il riconoscimento (figurativo) del rendimento sulle singole posizioni e introiterebbe invece il ricavo derivante dall'interesse riconosciuto per la dilazione del pagamento.

In termini di retrocessione del contributo integrativo, viceversa, verrà ipotizzato il massimo sfruttamento previsto dalla delibera nr. 03/08/AdD, ovviamente solo figurativamente, fino a quando non vi sarà l'effettivo versamento delle somme dilazionate.

In caso di mancato pagamento da parte del singolo iscritto, verrebbe meno il riconoscimento dell'accREDITamento dell'integrativo e della maggior contribuzione.

Altra ipotesi è sicuramente quella rappresentata dalla possibilità di una maggiore rateazione dei contributi previdenziali, ma gli attuali sistemi di rateazione legati alla carta di credito e ai prestiti di liquidità, appaiono ancora troppo onerosi e poco appetibili per gli iscritti.

Una critica che potrebbe essere rivolta al meccanismo di accredito figurativo sopra descritto è la maggior complessità gestionale che la Cassa dovrebbe affrontare per seguire tutti i versamenti e riconoscere i rendimenti nel momento in cui l'iscritto effettua i pagamenti. Tuttavia, potrebbe tale complessità potrebbe essere gestita da un software realizzato ad hoc.

Un investimento in questo senso potrebbe rendere maggiormente compiuta una riforma previdenziale che, come si dice sempre, è sempre perfettibile e che ha insita una ingiustificata discriminazione nella distribuzione dei sacrifici tra vecchie e nuove generazioni (queste ultime pesantemente penalizzate), per permettere la sostenibilità della Cassa stessa.

Il tasto su cui è indispensabile battere oggi è quello dell'adeguatezza delle prestazioni e tutto quello che potrà permettere un miglioramento in tale senso, senza gravare particolarmente sul bilancio della Cassa, deve essere perseguito e, se possibile, realizzato. Nell'interesse di tutta la categoria ma soprattutto delle fondamenta su cui oggi si fonda la nostra Cassa (perché di questo si parla!) previdenziale: i colleghi più giovani.



La rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, riscattati, ricongiunti: confronto fra Enti di previdenza

di AMELIA COLI

L'introduzione del sistema contributivo nella riforma previdenziale della cassa dei dottori commercialisti da una parte risolve i problemi legati alla sostenibilità finanziaria di lungo periodo dell'ente, ma dall'altra provoca inevitabilmente una ricaduta in termini di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche che non sono più determinate in misura direttamente proporzionale alla media dei redditi conseguiti negli ultimi anni di attività professionale ma sono calcolate mediante la trasformazione in rendita della contribuzione versata o accreditata all'iscritto.

Se con il sistema reddituale in pochi anni di pensionamento si poteva recuperare l'intera contribuzione versata, con il sistema contributivo il tasso di sostituzione, ossia il rapporto fra pensione percepita e ultimo reddito si riduce drasticamente.

In futuro pertanto, al fine di ottenere pensioni più adeguate sarà necessario studiare soluzioni alternative per incrementare i montanti contributivi individuali; rientrano tra queste :

- l'aumento dell'aliquota di contributo soggettivo;
- l'istituto dei riscatti;
- la ricongiunzione contributiva.

Spesso però gli iscritti decidono di non optare per alcuna di queste soluzioni proprio per l'incapacità di sopportarne l'onere finanziario conseguente, stante l'impossibilità di effettuare rateizzazioni a lungo termine sui versamenti.

Gli enti previdenziali invece dovrebbero favorire gli iscritti ad optare per questi istituti introducendo anche modalità di pagamento rateali, a lungo termine e dunque maggiormente incentivanti in questo senso.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di sensibilizzare la cassa di previdenza sul tema della rateizzazione a lungo termine dei contributi dovuti, riscattati, ricongiunti, effettuando anche un confronto anche

con altre casse di previdenza nonché con le gestioni inps dei lavoratori autonomi e separata.

Il versamento dei contributi minimi

L'art. 3 comma 1 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della CNPADC prevede che il versamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e di maternità) debba essere effettuato in due rate scadenti il 31 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.

Nella tabella seguente sono riportate le modalità di riscossione dei contributi minimi per alcune delle casse di previdenza private e per l'inps con a fianco le rispettive scadenze:

Categoria	rate minimi	scadenze
CNPADC	2 rate	31/5 - 31/10
Cassa forense	4 rate	28/2 - 30/4 - 30/6 - 30/9
Cassa geometri	2 rate	31/5 - 31/7
CNPR (ragionieri)	4 rate	10/4 - 10/7 - 31/10 - 10/12
ENPAB (biologi)	2 rate	30/4 - 30/6
ENPACL (consulenti del lavoro)	4 rate	16/4 - 16/6 - 16/9 - 16/11
ENPAM (medici)	4 rate	30/4 - 30/6 - 30/9 - 30/11
ENPAP (psicologi)	unico acconto	1/3
ENPAPI (infermieri)	5 acconti	10/2 - 10/4 - 10/6 - 10/8 - 10/10
ENPAV (veterinari)	2 rate	31/5 - 31/10
EPAP (pluricategoriale)	2 rate	31/7 - 31/10
EPPI (periti industriali)	unico acconto	30/11
INARCASSA (architetti, ingegneri)	2 rate	30/6 - 30/9
INPGI GESTIONE SEPARATA (giornalisti)	unica rata	30/9
INPS (artigiani e commercianti)	4 rate	16/2 - 16/5 - 16/8 - 16/11
INPS GESTIONE SEPARATA	non previsto minimale	

Il pagamento dei contributi minimi in due rate è previsto anche nei regolamenti delle casse dei biologi, degli architetti ed ingegneri, dei

veterinari, della pluricategoriale EPAP (attuari, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi) e dei geometri.

Nel caso dell'EPAP però le due rate dei versamenti non sono predeterminate dall'ente e rivalutate annualmente, bensì costituiscono un acconto parametrato ai contributi dovuti nell'anno precedente o previsti per l'anno in corso (e comunque per importi non inferiore ai minimali), rispettivamente il 30% alla prima scadenza ed il 35% alla seconda scadenza. In questo modo – in costanza di reddito annuale – l'iscritto dovrà versare il 35% quale saldo. In caso di contributo a credito, questo verrà detratto dal versamento successivo.

Tale meccanismo è sicuramente interessante poiché consente di evitare il pagamento in un'unica soluzione di eccedenze molto elevate rispetto ai contributi minimi dovuti.

La cassa geometri prevede invece la possibilità - in alternativa al pagamento dei contributi minimi alle scadenze prefissate (31 maggio e 31 luglio) – di dilazionare gli stessi fino alla scadenza del 15 dicembre con l'aggravio dei soli interessi nella misura del 6% annua. L'iscritto pertanto può rateizzare i versamenti dei soli contributi in base alle proprie condizioni finanziarie, mentre la riscossione degli interessi avviene con le successive emissioni dei bollettini MAV. Il pagamento oltre la data del 15 dicembre comporta l'aggravio degli oneri accessori previsti dal Regolamento.

L'ENPAP, la cassa degli psicologi, prevede solo il pagamento di un acconto – pari al 90% dei contributi dovuti per l'anno precedente e comunque non inferiori ai minimi obbligatori - entro il primo marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed un saldo entro il primo ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento. Come la cassa geometri anche l'ENPAP concede la facoltà ai propri iscritti di rateizzare i contributi dalle scadenze previste entro i 150 giorni successivi applicando il tasso di interesse dello 0,60% mensile (e dunque certamente più oneroso rispetto a quello della cassa geometri). Per il versamento oltre i 150 giorni sono invece applicate le sanzioni previste dal Regolamento.

Fra le casse esaminate, quelle che prevedono la riscossione dei contributi minimi in quattro rate sono la cassa forense, quella dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, dei medici, nonché l'inps nella gestione degli artigiani e commercianti.

L'ENPAPI, l'ente di previdenza della professione infermieristica, si caratterizza per il dilazionamento dei contributi in cinque rate di pari importo costituite dai contributi minimi per l'anno in corso e da un anticipo del saldo, da versarsi entro il giorno dieci dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre. Inoltre le date riportate quali scadenze per il versamento delle cinque rate sono indicative, ossia non prevedono l'applicazione di sanzioni se non rispettate, ad eccezione di quella del 10 ottobre: data unica ai fini sanzionatori, per effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta con le prime cinque rate. Il saldo viene poi versato entro il dieci del mese di dicembre.

L'EPPI, la cassa dei periti industriali prevede solo un acconto per l'anno in corso entro il 30 novembre, pari al 60% dei contributi dovuti per l'anno precedente o dei contributi previsti per l'anno in corso. In questo caso non sono applicati interessi e sanzioni se la previsione non si discosta per difetto in misura maggiore del 10% dal contributo effettivamente dovuto in acconto. Il saldo contributivo deve essere pagato entro 30 giorni dalla scadenza naturale del pagamento irpef.

La gestione separata dell'INPGI, l'istituto di previdenza dei giornalisti, prevede il versamento in un'unica soluzione dei contributi minimi entro il 30 settembre, mentre la gestione separata dell'INPS non prevede minimali per i contributi dovuti.

Il versamento dei contributi in eccedenza sui minimali

L'art. 3 comma 3 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della CNPADC prevede che il versamento dei contributi soggettivo ed integrativo eccedenti i minimali debba essere effettuato entro il 15 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento. Nella tabella seguente sono riportate le modalità di riscossione dei contributi eccedenti i minimali o comunque dovuti a saldo sui redditi e sui volumi di affari conseguiti nell'anno precedente per alcune delle casse di previdenza private e per l'INPS con a fianco le rispettive scadenze:

Categoria	rate eccedenze	scadenze
CNPADC	unica soluzione	15/12
Cassa forense	2 rate	31/7 - 31/12

Cassa geometri	2 rate	15/9 - 15/12
CNPR (ragionieri)	2 rate	10/9 - 31/12
ENPAB (biologi)	2 rate	30/9 - 30/12
ENPACL (consulenti del lavoro)	unica soluzione	30/9
ENPAM (medici)	unica soluzione	31/10
ENPAP (psicologi)	unica soluzione	1/10
ENPAPI (infermieri)	unica soluzione	10/12
ENPAV (veterinari)	unica soluzione	1/3
EPAP (pluricategoriale)	unica soluzione	31/07
EPPI (periti industriali)	unica soluzione	entro 30 giorni scadenza saldo irpef
INARCASSA (architetti, ingegneri)	unica soluzione	31/12
INPGI GESTIONE SEPARATA (giornalisti)	rateizzabile	31/10 - 30/11 - 31/12
INPS (artigiani e commercianti)	rateizzabile	da scadenza saldo irpef max sei rate
INPS GESTIONE SEPARATA	rateizzabile	da scadenza saldo irpef max sei rate

Come si evince dalla tabella, oltre alla cassa dei dottori commercialisti anche altre casse prevedono la scadenza del versamento delle eccedenze sui minimali in un'unica soluzione con la sostanziale differenza però che per quattro di queste (ENPAP, ENPAPI, EPPI ed EPAP) sono stati già versati acconti percentualizzati rispetto ai contributi dovuti per gli anni precedenti e dunque l'esborso non sarà così elevato come nei casi in cui i contributi minimi sono stabiliti in misura fissa. La cassa degli psicologi poi, come detto in precedenza, consente la rateizzazione entro 150 giorni dalla scadenza al tasso di interesse dello 0,60% mensile.

La cassa forense e la cassa dei biologi consentono il versamento delle eccedenze in due rate, così come la cassa dei ragionieri, con la differenza che quest'ultima prevede che il primo acconto delle eccedenze di contributo sia versato in base a quanto dovuto per l'anno precedente.

Anche la cassa geometri prevede la possibilità di versare le eccedenze del solo contributo soggettivo in due rate, la seconda maggiorata al tasso di interesse del 6% annuale.

L'INPGI (gestione separata) prevede la possibilità di frazionare le eccedenze in tre rate al tasso di interesse del 5% annuale.

Un discorso particolare deve essere fatto per l'INPS, per cui la scadenza del versamento delle eccedenze contributive coincide con la scadenza naturale di versamento dell'irpef. E' prevista inoltre la possibilità di rateizzare le eccedenze dei contributi dovuti sia alla gestione artigiani e commercianti, sia a quella separata fino ad un massimo di sei rate con un tasso di interesse forfetario dello 0,33% sulle rate successive. Sono dovuti altresì due acconti del 50% cadauno sulle eccedenze dovute per l'anno precedente scadenti rispettivamente alla data di scadenza naturale dell'irpef ed al 30 novembre di ogni anno. Il primo acconto è rateizzabile con le stesse modalità del saldo mentre la seconda rata deve essere versata in un'unica soluzione.

In conclusione il versamento dei contributi ai vari enti di previdenza, tra minimi ed eccedenze, può andare da un minimo di due esborsi annuali della cassa dei periti industriali ad un massimo di undici esborsi annuali per l'INPS gestione artigiani e commercianti. In quest'ultimo caso peraltro l'aliquota contributiva può superare anche oltre il doppio le aliquote del soggetto dei professionisti. E' ovvio che con il sistema contributivo per ottenere prestazioni pensionistiche adeguate gli iscritti alle casse dovranno versare soggetti più elevati ma un sistema che limita la possibilità di rateizzare i pagamenti non favorisce sicuramente contribuzioni spontanee ad aliquote superiori a quelle minime di legge.

La ricongiunzione

L'istituto della ricongiunzione è regolato dalla legge 5/3/1990 n. 45 e consiste nel trasferimento a titolo oneroso della contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali nell'ente di ultima gestione al fine di ottenere un'unica pensione.

I destinatari sono gli iscritti alla cassa di previdenza (per la ricongiunzione in entrata), i cancellati (per la ricongiunzione in uscita), nonché i superstiti dell'interessato entro 2 anni dal decesso, mentre sono esclusi i titolari di trattamento pensionistico.

Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione (non è possibile effettuare ricongiunzioni parziali), non più attivi maturati presso altre gestioni previdenziali purché non interamente coincidenti con l'iscrizione alle casse e ammontanti almeno a 5 mesi e 16 giorni.

L'onere della ricongiunzione è costituito dalla differenza fra la riserva matematica (importo della maggior quota di pensione potenzialmente

o effettivamente acquisita per effetto della ricongiunzione moltiplicato per il coefficiente tabellare corrispondente all'età compiuta alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione ed all'anzianità complessivamente maturata) e l'ammontare dei contributi comunicati dagli enti interessati maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5%.

La ricongiunzione relativa a periodi antecedenti la riforma previdenziale -1/1/2004 - determina un incremento dell'anzianità assicurativa e contribuisce alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale.

Il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'onere dovrà versare l'intero importo dovuto, oppure versare un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate nell'ipotesi di rateazione massima o presentare una richiesta di rateazione diversa da quella proposta, con contestuale versamento di almeno una rata risultante dalla divisione dell'onere della riserva matematica per il numero delle rate prescelto (in tal caso, la cassa comunicherà successivamente il piano di ammortamento contenente anche l'indicazione della maggiorazione corrispondente all'interesse annuo composto, al tasso stabilito dall'art.2 - comma 3 della Legge 45/90).

E' proprio la citata legge 45 del 5/3/1990 che prevede al terzo comma dell'articolo 2 la rateizzazione massima non superiore alla metà del periodo ricongiunto (maggiorata degli interessi), pertanto le casse di previdenza nei propri regolamenti in materia di ricongiunzione non fanno altro che riportarne testualmente i contenuti se non rimandare direttamente alla norma.

Ci si chiede a questo proposito se l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti di previdenza consenta una deroga a questa rateizzazione massima prevista dalla legge.

La ricongiunzione relativa a periodi successivi al 31/12/2003 viene effettuata con il metodo contributivo e non determina alcun onere

a carico del richiedente in quanto trattasi di puro trasferimento delle somme pagate agli enti – comprensive degli interessi composti del 4,5% - che confluiscono nella formazione del montante contributivo del richiedente.

I riscatti

L'articolo 9-ter del Regolamento di disciplina delle Funzioni di Previdenza prevede la possibilità per gli iscritti di riscattare il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio (o discipline equipollenti per l'ammissione all'esame di stato), il servizio militare o civile entro il limite di 2 anni ed il tirocinio entro il limite di tre anni (purché non sia intervenuta la preiscrizione) secondo ben determinate condizioni e criteri.

Il calcolo dell'onere per gli iscritti alla cassa dal 1/1/2004 è sempre contributivo mentre coloro che lo sono da data antecedente possono scegliere anche la modalità reddituale per il riscatto di laurea e servizio militare.

Nel calcolo con il metodo reddituale l'onere è costituito dall'importo della maggior quota di pensione annua per effetto della maggiore anzianità potenzialmente o effettivamente acquisita con il riscatto moltiplicato per un coefficiente tabellare corrispondente all'età anagrafica ed all'anzianità contributiva alla data della domanda.

Nel calcolo con il metodo contributivo l'onere è costituito dall'aliquota di soggetto scelta dal professionista (tra il 10% e 17%) applicata sul reddito medio netto professionale dichiarato dal 2004 sino all'anno antecedente la domanda di riscatto (entro i massimali annuali).

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'onere del riscatto deve essere effettuato il pagamento in un'unica soluzione o ratealmente secondo le modalità previste in materia di ricongiunzione e pertanto la rateizzazione massima non potrà mai essere superiore alla metà del periodo riscattato.

Anche la cassa dei ragionieri e dei consulenti del lavoro prevedono le stesse modalità di pagamento previste dalla normativa sulla ricongiunzione, mentre altre casse offrono alternative di rateizzazioni a lungo termine.

L'ENPAP, la gestione separata dell'INPGI, l'ENPAV e l'INPS prevedono una dilazione massima in dieci anni senza interessi; la cassa forense in 5 anni (con interessi pari al tasso di mora stabilito per le imposte dirette); l'ENPAM in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (con la maggiorazione del tasso di interesse

legale); l'EPAP in un periodo non superiore al periodo riscattato (in rate quadrimestrali uguali di importi non inferiori a 400 euro), come l'INARCASSA (al tasso di interesse previsto per le ricongiunzioni); l'EPPI in cinque anni come l'ENPAPI (al tasso legale maggiorato di cinque punti), infine l'ENPAB in ventiquattro mesi.

Le casse nate con il D.Lgs 103/96 prevedono altresì la possibilità di riscattare i periodi antecedenti l'istituzione dell'ente con le stesse modalità previste per il corso di laurea e servizio militare, mentre la cassa geometri prevede solo la possibilità di riscattare il praticantato con modalità di rateizzazione al tasso di interesse in misura stabilita per le imposte dirette.

* * *

Si ricorda inoltre che la CNPADC ha istituito una facoltà di preiscrizione per i tirocinanti finalizzata a consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di poter ottenere una copertura previdenziale in modo da incrementare anzianità e montante contributivo utile per la determinazione della pensione futura.

I contributi, determinati in misura fissa (rivalutabile annualmente) in tre diversi importi a scelta del tirocinante, non sono rateizzabili ma pagabili con un unico versamento. Questa soluzione probabilmente dirizzerà le scelte di versamento verso l'importo più basso.

La Carta di Credito Dottori Commercialisti

L'unico strumento per gli iscritti per procedere alla rateizzazione dei contributi dovuti è la Carta di Credito Dottori Commercialisti della Cassa studiata in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio.

La carta è riservata agli iscritti cassa, agli esonerati obbligati alla contribuzione integrativa, ai cancellati ed ai pensionati attivi.

La carta offre tre linee di credito:

- la prima linea (ordinaria) consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati VISA e MasterCard ed il prelievo contanti presso gli sportelli automatici ATM in Italia e all'Estero fino a € 8.000;
- la seconda linea (contributi) è finalizzata al versamento via Internet, senza spese, tramite l'area riservata del sito istituzionale della Cassa dei contributi previdenziali annuali con un plafond fino ad € 25.000 (ampliabile a discrezione della banca in relazione ai contributi dovuti);

- la terza linea (prestiti) per l'erogazione, sull'abituale conto corrente bancario del richiedente, di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza o per soddisfare una necessità improvvisa, con un plafond fino ad € 20.000. Tale linea è attivabile su esplicita richiesta dell'interessato ed a discrezione della Banca.

Il rimborso delle prime due linee di credito può avvenire sia con modalità a saldo che revolving, mentre sulla terza linea il rimborso avviene con modalità revolving, con rate mensili da dodici a sessanta mesi.

La quota annuale è gratuita, mentre per il pagamento rateizzato dei contributi viene applicato ad oggi un tasso debitore dello 0,59% mensile e per gli acquisti lo 0,86% mensile. Al prelievo contanti è applicata una commissione del 4%.

La riscossione coattiva e la rateizzazione dei ruoli

In conclusione esaminiamo anche la rateizzazione delle cartelle di pagamento precisando però che i ruoli emessi dalla cassa di previdenza sono riferiti unicamente a contributi ed accessori relativi ad anni pregressi.

Per ottenere la dilazione dei ruoli è necessario presentare un'apposita richiesta alla cassa entro sessanta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento esplicitando e motivando la temporanea difficoltà ad assolvere il debito contributivo.

La rateizzazione può essere concessa per cartelle di pagamento superiori a 4 mila euro nella misura massima del 50% del totale dovuto (per importi inferiori a 10 mila euro) o del 70% (per importi superiori a 10 mila euro).

L'art. 36 del D.L. 248/2007, così come modificato dalla legge di conversione n.31/2008 ha riformulato l'art. 19 del D.P.R. 602/1973 per cui la titolarità del potere di concedere la rateazione (fino ad un numero massimo di settantadue rate mensili e senza garanzie) è passata all'Agente della Riscossione.

La CNPADC peraltro non ha stipulato alcuna convenzione con Equitalia in merito al dilazionamento delle cartelle di pagamento pertanto la nuova disposizione dell'art. 19 sembrerebbe non applicarsi nella fattispecie. In realtà il comportamento di Equitalia non è attualmente uniforme in tutto il territorio nazionale per cui in alcune province la rateizzazione viene concessa in via autonoma dall'agente della riscossione, mentre in altre è richiesto il preventivo consenso dell'ente, e dunque la dilazione viene negata.

Per ottenere da Equitalia la rateizzazione di importi fino a cinquemila euro è sufficiente presentare un'istanza motivata ed il pagamento del debito può essere frazionato nel seguente numero di rate:

- massimo 18 per gli importi sino a 2.000,00 euro;
- massimo 24 per gli importi da 2.001,00 a 3.500,00;
- massimo 36 per gli importi da 3.501,00 a 5.000,00.

Per la richiesta di rateizzazione di importi superiori a cinquemila euro, oltre all'istanza motivata deve essere presentata la certificazione ISEE, ossia l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del debitore, introdotto dal D. Lgs. 109/98 ed utilizzato per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Esso permette di individuare oltre alla temporanea difficoltà anche il numero di rate concedibili corrispondenti alla classe di ISEE di appartenenza (cfr. Direttiva Equitalia 13.5.2008 n.17).

Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi da differimento, fissati attualmente al 4,5% annuo per le dilazioni concesse dal 1/10/2009 (art. 21 d.p.r. 602/1973, D.M. 21/5/2009).



Calcolo del rendimento ed altri strumenti pro-adequatezza

di LUCA RIGATO

Ai sensi del comma 3 dell'art.10 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, "il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari, per il primo quinquennio di applicazione del presente Regolamento, alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; per gli anni successivi, è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con un valore minimo garantito dell'1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di media effettiva superiore a quest'ultimo valore".

Il suddetto comma dispone inoltre che... "L'eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito. L'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare tutto o in parte l'eventuale maggior rendimento assegnandolo ai conti individuali degli iscritti o ad altre finalità previdenziali".

Il Patrimonio della Cassa dei Dottori Commercialisti, costituitosi principalmente attraverso l'afflusso finanziario derivante dai versamenti dei contributi integrativi e soggettivi effettuati dai vari iscritti alla Cassa di Previdenza, si attesta, indicativamente ad oggi, sui 3,2 Miliardi di Euro, investiti, sempre indicativamente, per il 70% in prodotti finanziari e per il restante 30% in immobili di vario tipo; la sua destinazione principale dovrà essere quella, nel tempo, di pagare le pensioni ai vari iscritti alla Cassa stessa.

La pensione del Dottore Commercialista (o "rendita vitalizia reversibile"), determinata secondo il sistema di calcolo col metodo contributivo, risulta influenzata da due fattori: dal coefficiente di trasformazione (*cdt*) e dal montante contributivo (*M*); moltiplicando il *M* per il *cdt* si ottiene l'importo annuale lordo della pensione.

Il *cdt* è un numero, esplicito fino alla terza cifra decimale, che ad oggi varia in un range tra il 4,370% ed l'11,217%; l'effettiva determinazione del suo valore, all'interno di questo range, dipende strettamente da due specifici fattori: l'età anagrafica in cui il dottore commercialista raggiunge l'età pensionabile (dai 57 anni fino agli 80 anni e oltre) e dalla speranza di vita. Attualmente, se il dottore commercialista va in pensione a 57 anni, il suo Cdt sarà il 4,370%, se va in pensione a 65 anni è il 5,562%, se va in pensione a 70 anni è il 6,734%, se va oltre gli 80 anni è dell'11,217%.

Fino a tutto il 2009 i Cdt erano gli stessi disciplinati ancora dalla Riforma Dini del 1994, da quest'anno sono diventati operativi i nuovi Cdt per il calcolo della pensione per i Dottori Commercialisti. Tali nuovi *cdt* sono stati presentati dal Cda della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti e approvati dall'Assemblea dei Delegati in considerazione del fatto che dal 1994 ad oggi la speranza di vita degli italiani, e di conseguenza anche dei Dottori Commercialisti, è aumentata: se una persona va in pensione a 70 anni con un determinato montante, è importante sapere se tale persona vivrà ancora 10 o 15 o 20 anni, poiché l'obbiettivo è quello di far sì che tale montante venga restituito in modo graduale nell'arco di tale periodo, ovvero dal momento della pensione fino alla data di dipartita della persona stessa.

Quasi certamente tali Cdt, avendo anche i Ministeri competenti accolto ormai l'evidente estrapolazione scientifica secondo la quale col miglioramento della qualità della vita l'età media continuerà ad innalzarsi, saranno destinati a subire future variazioni con cadenze sempre più ravvicinate e tenderanno purtroppo ad abbassarsi di valore: questo proprio perché la prospettiva futura sulla speranza di vita è che aumenterà.

Il Montante contributivo individuale è costituito, stando alle regole attuali, solo dai contributi soggettivi versati annualmente dal Dottore Commercialista, versamenti che vengono comunque, di anno in anno, rivalutati in base a quanto dettato dall'art.10 comma 3 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale, inizialmente citato.

Per muovere ora ad una analisi più dettagliata e critica del suddetto articolo 10 comma 3 dal punto di vista finanziario, preliminarmente si deve far rilevare la circostanza che qualsiasi gestore di patrimoni è, di fatto, in grado di garantire, nell'arco di un quinquennio, una resa minima dell'1,5% del patrimonio a lui affidato. Pertanto si può dire che il valore minimo, garantito dalla Cassa di Previdenza, di rivalutazione dei

singoli montanti individuali pare tutt'altro che eccezionalmente fissato, essendo un obiettivo normalmente conseguibile in termini finanziari con l'ordinaria diligenza dell'amministratore in circostanze ordinarie.

Come inizialmente accennato, il Patrimonio della Cassa è investito attualmente per circa il 70% in prodotti finanziari, dai titoli di stato italiani ed esteri, ad obbligazioni, azioni, Etf, fondi di liquidità, e per circa il 30% in immobili, principalmente uffici, negozi, capannoni.

Se si compie una veloce analisi dei rendimenti negli ultimi 4 anni di tali prodotti, a grandi linee si può evidenziare che il rendimento ottenuto da tali investimenti finanziari ed immobiliari è stato il seguente:

anno	settore mobiliare	settore immobiliare
2009	+ 9,70%	+ 4,90%
2008	- 11,5%	+5,98%
2007	+ 1,27%	+5,10%
2006	+ 4,03%	+6,02%

L'esattezza e correttezza di tali valori potrebbero essere contestabili, dal momento che il metodo di calcolo del rendimento non è univoco; tuttavia, visto che in ogni caso il differenziale si attesterebbe indicativamente su un 10% di variazione (Il Sole 24 ore recentemente riportava che il rendimento finanziario ottenuto dalla Cassa dei Dottori Commercialisti per il 2009 è stato del 9,77%), si possono tener validi quelli riportati in tale tabella.

Come si può osservare, se il rendimento generato dagli investimenti immobiliari tende ad essere più costante e lineare negli anni, il rendimento da investimenti finanziari tende a risentire maggiormente degli andamenti dei mercati finanziari.

Tuttavia, anche se la Cassa di Previdenza riuscisse a generare dei rendimenti annui sempre positivi e soddisfacenti come quanto avvenuto nel 2009, ai sensi dell'art. 10 comma 3 il tasso di rivalutazione da applicare ai singoli montanti individuali rimarrebbe comunque assoggettato ad un massimo, ovvero alla media quinquennale del PIL Italiano.

E purtroppo, negli ultimi 10 anni - caratterizzati, non solo in Italia ma in quasi tutti i paese occidentali, dalle bolle speculative derivanti da internet (2001) e dal settore immobiliare (2007) e funestati dalla peggiore crisi industriale mondiale dopo quella del 1929 (2009) - il Pil italiano ha avuto la punta massima nel 2006 con il +2,2% e la punta minima nel 2009 col -4,5%.

Pertanto non è difficile verificare che negli ultimi due quinquenni il Pil Italiano non abbia avuto una media molto superiore all'1,5%, ed è facile prevedere come difficilmente il Pil Italiano possa avere, almeno nei prossimi 10 anni, medie quinquennali di molto superiori all'1,5%.

Allora, se anche la Cassa di Previdenza nei prossimi 10 anni riuscisse a generare dei rendimenti dal Patrimonio in gestione anche del 10% annuo, il singolo montante contributivo individuale non si rivaluterebbe più dell'1,5%, poiché difficilmente il Pil Italiano nei prossimi 10 anni eguaglierebbe quello avuto, ad esempio, dalla Cina negli ultimi 10 anni.

E questa bassa rivalutazione rappresenta una limitazione notevole, soprattutto per coloro che avranno una pensione calcolata per la maggior parte col sistema contributivo.

Fortunatamente, il comma 3 dell'art.10 – nell'estratto sopra citato – dispone anche che se si genera una eccedenza finanziaria, derivante dalla differenza tra quanto ottenuto in termini di rendimento finanziario dal patrimonio investito e quanto ristornato al singolo individuo per rivalutare il montante contributivo, tale eccedenza può essere destinata, dall'Assemblea dei delegati, per migliorare la rivalutazione dei singoli montanti contributivi: **“L'eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito. L'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare tutto o in parte l'eventuale maggior rendimento assegnandolo ai conti individuali degli iscritti o ad altre finalità previdenziali”**.

Tuttavia, negli ultimi anni l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza hanno lavorato per riuscire a garantire un equilibrio di lungo periodo, se non addirittura una capacità da parte della Cassa stessa di evitare il default (non bisognerà mai stancarsi di ripetere che le pensioni generate col sistema retributivo erano paragonabili “al pozzo di San Patrizio”, poiché c'era un abisso tra quanto versato in termini di contributi dal singolo iscritto e quanto ottenuto poi in termini pensionistici); una azione che ha avuto come effetto collaterale ripercussioni sfavorevoli sulla disciplina delle pensioni generate con il sistema retributivo.

Infatti la stabilità di lungo periodo della Cassa di Previdenza è stata raggiunta in parte aumentando il periodo lavorativo, ovvero innalzando l'età pensionabile, ma soprattutto riducendo l'importo di quelle che saranno le future pensioni, quelle determinate esclusivamente, e per la maggior parte, col sistema contributivo.

Infatti, con le regole attuali, un dottore commercialista che si iscrive oggi a 30 anni e andrà pertanto in pensione a 70 anni, per avere una pensione uguale alla attuale pensione media (circa 1.800,00 euro netti mensili per 13 mensilità, ovvero una pensione lorda annua di circa 33.000,00 euro), ipotizzando un congelamento dell'indice inflazionistico, dovrà raggiungere un montante contributivo individuale di poco superiore ai 500.000,00 Euro.

Ecco pertanto che si rende necessario intervenire, in senso migliorativo, sulla pensione contributiva, sotto il profilo di una maggiore equità e dignità della stessa. Una valida opportunità è quella di far sì che il tasso di rivalutazione dei montanti individuali sia il migliore possibile.

Del resto, se la Cassa di Previdenza riuscisse a garantire, ad esempio, un tasso di rivalutazione del 10% annuo ai singoli montanti contributivi, è presumibile, senza alcuna riserva, che ogni iscritto alla Cassa verserebbe il massimo possibile del proprio risparmio poiché non troverebbe altri investimenti finanziari, nel mercato, migliori in termini di resa.

Ma se l'Assemblea dei Delegati ha la grande possibilità di autorizzare a migliorare i montanti dei singoli iscritti, essa può farlo per tutti? E se non potesse per tutti, almeno per una parte di iscritti? E se solo per alcuni, quali potrebbero essere i criteri di selezione degli stessi?

Proposte ve ne potranno essere tantissime, ma poiché bisogna cominciare a lavorare già da ora per garantire una pensione più dignitosa ed equa alle future generazioni di pensionati, la migliore proposta che si possa fare in tal senso pare quella di garantire che la maggiore rivalutazione, ottenuta tra la resa dei rendimenti ottenuti dall'investimento del Patrimonio e quanto deve esser riversato ai montanti dei singoli iscritti ai sensi dell'art. 10 comma 3, sia destinata in primis a coloro che si sono iscritti alla Cassa di Previdenza a partire dal 2003, e successivamente a tutti coloro che si ritroveranno ad avere la pensione calcolata, per la maggior parte, col sistema contributivo, ovvero a quelli iscritti alla Cassa dal 1985 in poi (poiché il Dottore Commercialista va in pensione al raggiungimento dei 70 anni di età o dei 40 anni di contribuzione, se la persona in questione si è iscritta nel 1985 con 30 anni o meno di età, avrà 19 anni di pensione calcolata col sistema retributivo e 21 col sistema contributivo).

Questa è una prima proposta per poter migliorare l'ammontare della pensione contributiva; l'altra, già al vaglio degli addetti ai lavori, è quella di aumentare l'ammontare di quanto destinato al montante contributivo, ristornando parte del contributo integrativo versato dal singolo iscritto. Pertanto si ritiene plausibile e auspicabile una ristrutturazione della

seconda parte del comma 3 dell'art. 10 del Regolamento di Disciplina Previdenziale, andando ad esempio a sostituirla con la seguente affermazione: "A partire dal 2009, e dopo ogni quinquennio, la riserva creatasi grazie all'eventuale maggior rendimento, una volta garantita la copertura del minimo garantito, deve essere distribuita per incrementare il rendimento dei singoli conti individuali di tutti gli iscritti che si troveranno con una pensione calcolata per la maggior parte col sistema contributivo".

Assistenza per i neo-iscritti: proposte Unione

di MIRKO RUGOLO e RICCARDO VALLESE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti non ha come obiettivo statutario esclusivamente quello di garantire agli associati performances pensionistiche rispettose dei canoni di adeguatezza, bensì anche quello di garantire agli associati stessi una copertura assistenziale che tenga conto di condizioni di vita e di decoro minimali coerenti con la professione.

Lo Statuto ed i Regolamenti vigenti già prevedono, infatti, per i propri iscritti, la possibilità di erogare importanti prestazioni assistenziali che in molti casi non sono comunque conosciute (e, di conseguenza, vengono poco utilizzate) dalla maggioranza dei nostri colleghi. A scopo “divulgativo” (non fa mai male!), quindi, iniziamo con l’elencare qui di seguito le diverse fattispecie di prestazioni assistenziali attualmente già previste dallo Statuto e dai Regolamenti nei limiti delle disponibilità risultanti dallo stanziamento dell’apposito capitolo di bilancio e previa verifica del possesso dei requisiti in capo ai potenziali colleghi beneficiari:

- Erogazioni a titolo assistenziale a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare (malattia, intervento chirurgico, stato di bisogno generato da decesso dell’iscritto, ...);
- Borse di studio per frequenza meritevole di scuola media inferiore, scuola media superiore, università, corsi universitari ed extrauniversitari di specializzazione (per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell’area delle professioni economico-finanziarie);
- Assegni di partecipazione a spese funerarie;
- Assegni di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti;
- Assegni di concorso nelle spese di assistenza infermieristica domiciliare;
- Assegni per aborto spontaneo o terapeutico intervenuto

- Assegni a favore di genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati;
- Premi per benemerenzze particolari;
- Indennità di maternità.

Tuttavia, il regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà non prevede alcuna forma di sostegno per le spese che il giovane collega neo iscritto si trova a dover sostenere al momento dell'inizio dell'attività.

Come noto l'accesso alla professione è stato reso particolarmente selettivo dalla necessità del conseguimento di un titolo di studio, dello svolgimento di un periodo triennale di tirocinio e, infine, del superamento di un esame di Stato. Purtroppo il raggiungimento della tanto agognata "abilitazione" non significa automaticamente soddisfazione sul piano remunerativo. Notevoli, infatti, sono i sacrifici finanziari che il nuovo professionista si trova ad affrontare nel caso in cui intenda "mettersi in proprio ed aprire uno studio". La problematica è ben affrontata nel documento di studio n. 1/2008 dell'Ugdcec denominato "Barriere all'ingresso della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile: false barriere e semplice realtà". Il testo, che trae origine da un minuzioso lavoro di ricerca dall'Ugdcec di Napoli, individua i costi da sostenere nel primo anno di attività, con l'obiettivo di determinare l'ammontare del fatturato necessario per raggiungere una redditività netta soddisfacente. Secondo l'analisi svolta dai colleghi partenopei la struttura minima per poter "realizzare il sogno (lavorare in proprio)" richiede:

- Un studio professionale di circa 80/90 mq. in zona cittadina semicentrale;
- Un solo dipendente addetto a tempo pieno con mansioni di segreteria (nessun collaboratore professionale remunerato);
- Spese generali limitate per uno studio professionale non specializzato, ma nel rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti per la categoria professionale;
- Capitale proprio investito non superiore ad euro 20.000,00 di cui euro 10.000,00 per macchinari elettronici ed euro 10.000,00 per mobili e arredi e piccole attrezzature.

Il ventaglio dei costi di gestione di tale struttura è stato riepilogato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	Spesa mensile (€)	Spesa annuale (€)	NOTE ILLUSTRATIVE
Fitto dello studio	1.000	12.000	Zona semicentrale città, in condominio con portiere di mq. 80/90 circa
Registrazione contratto 2% Condominio	100	1.200	A carico del professionista solo per il 50% Studio in condominio di medie dimensioni con portierato
Spese di pulizia	250	3.000	Costo della pulizia dei locali studio
Stipendio di una segretaria	1.169	15.197	CCNL IV livello, paga base lorda, quattordici mensilità
Contributi Inps	339	4.068	Si ipotizza una normale assunzione, senza sgravi e agevolazioni
Contributi Inail		68	CCNL IV livello
T.F.R.		1.044	CCNL IV livello
Oneri sicurezza (L. 626)	50	600	Responsabile sicurezza; visite mediche, adempimenti generali
Consulenza del lavoro	40	480	Consulenza esterna del lavoro
Iscrizione Ordine professionale		280	Contributo ridotto per neo iscritti variabile di poco in base all'Ordine di appartenenza
Iscrizione Registro Revisori		50	Contributo obbligatorio a carico di tutti gli iscritti
Contributo maternità		133	Contributo obbligatorio a carico di tutti gli iscritti
Contributi previdenziali minimi		3.030	Contributo soggettivo minimo annuo
Spese formazione obbligatoria		300	Metà dei crediti ottenuti gratuitamente
Licenza software contabile		1.500	1 licenza d'uso annuale di software contabile diffuso
Licenza software antiriciclaggio		500	Software gestione adempimenti antiriciclaggio
Assistenza hardware e software	100	1.200	Contratto di assistenza esterna
Cancelleria	200	2.400	Carta, buste, toner, materiali di consumo di cancelleria
Piccole attrezzature	50	600	Piccoli materiali di pulizia e generali
Telefono fisso	200	2.400	Normale abbonamento con unica linea voce e fax; traffico internet e ADSL
Luce	150	1.800	Canone e consumo medio
Acqua	30	360	Canone e consumo minimo
Gas	50	600	Canone e consumo minimo
Telefono cellulare	90	1.080	Abbonamento tipo in formula tutto compreso mensile
Spese bancarie	25	300	Conto corrente con home banking, non affidato
Spese auto rimborsi km	200	2.400	Auto piccola, include imposta di bollo e spese di assicurazione
Spese di corriere	25	300	Dieci trasporti mensili
Abbonamento quotidiano		360	Abbonamento annuo a quotidiano economico
1 rivista professionale		250	Abbonamento annuo a rivista fiscale di primaria diffusione
Ammortamento hardware		3.300	Capitale investito circa € 10.000; aliquota 33%
Ammortamento mobili e arredi		1.000	Capitale investito circa € 10.000; aliquota 10%
TARSU		1.000	Tariffa al mq. (variabile in base al comune)
Smaltimento rifiuti speciali	50	600	Smaltimento toner e altri rifiuti speciali
Assicurazione Rc professionale		800	Non include copertura revisori dei conti - variabile
Assicurazione furto / incendio		200	Con franchigia
Totale	4.211	64.520	
Nessuna spesa di viaggio extra urbano			
Nessuna spesa di rappresentanza			
Nessuna spesa di ristorante			
Nessuna spesa alberghiera			
Nessuna spesa postale			
Nessuna spesa fuori budget			

Ebbene la conclusione che si può trarre dalla lettura del business plan dei costi dello studio professionale è che un giovane Dottore Commercialista per guadagnare in maniera netta “almeno quanto guadagna la propria segretaria” dovrebbe fatturare annualmente circa euro 100.000,00!

A queste condizioni molti giovani colleghi abbandonano l’utopia “del mettersi in proprio” e scelgono altre soluzioni di ripiego, quali trasformarsi in un “professionista precario” ed operare con propria partita Iva, ma presso uno Studio altrui, già avviato e prestare di fatto la propria opera professionale in cambio dell’utilizzo dei servizi e degli spazi di quello Studio ovvero in un “Condomino” di uno Studio, le cui spese siano suddivise tra più colleghi, sia questo un “mero riparto di spese” o un vero “Studio Associato”.

In realtà, che un collega decida di intraprendere la strada in proprio ovvero intenda proseguire la sua carriera professionale lavorando presso uno studio già strutturato, non comporta generalmente delle differenze abissali sotto il profilo reddituale: in entrambi i casi, infatti, il giovane collega deve fare i conti con un reddito comunque assai modesto; con l’impossibilità di ottenere credito da parte di istituti finanziari i quali, oltre a valutare l’entità del reddito, considerano che il collega, ancorché in alcuni casi sia comunque titolare del rapporto fiduciario con il cliente, è in realtà privo di ammortizzatori sociali adeguati in grado di far fronte ad eventuali gravi problemi di salute ovvero non è strutturato, ad esempio, in modo tale che il servizio al cliente possa comunque essere garantito anche in caso di sua assenza forzata.

Questa incertezza sotto il profilo reddituale porta con sé tutta una serie di altre conseguenze: difficoltà da parte dei giovani di pensare serenamente al proprio futuro, dovendo dedicare tutte le poche risorse finanziarie disponibili alle problematiche di natura quotidiana collegate alla creazione della propria immagine e della propria famiglia; difficoltà finanziarie per tutelare adeguatamente, anche mediante la sottoscrizione di polizze, se stessi e la propria famiglia; impossibilità di strutturare in modo adeguato anche la propria situazione previdenziale; disinteresse da parte dei giovani laureati ad intraprendere la carriera di Dottore Commercialista.

Nell’ambito delle proprie prerogative e compatibilmente con i propri equilibri di natura finanziaria la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha già provveduto alla redazione di un regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua

solidarietà che riguardano ovviamente la generalità dei propri iscritti: riteniamo, tuttavia, che le nuove dinamiche, di cui abbiamo fatto cenno precedentemente, che riguardano la platea dei giovani iscritti e, ancora prima quella dei tirocinanti, meritino un'attenzione molto più forte e concreta, con risvolti talvolta positivi per la Cassa stessa (se la professione nella sua parte iniziale fosse più tutelata, anche sotto il profilo assistenziale, forse sarebbe più appetibile ai giovani e questo potrebbe aiutare a contrastare il fenomeno di contrazione demografica degli iscritti).

Sotto il profilo concreto delle proposte che saranno formulate di seguito alcune sicuramente hanno un'importanza maggiore rispetto ad altre; tutte, comunque, contribuirebbero a rendere maggiormente dignitoso l'avviamento della professione di un giovane:

- l'istituzione di una polizza in grado di garantire anche ai tirocinanti prestazioni basilari in ambito assistenziale conseguenti alla manifestazione di eventuali gravi patologie;
- l'istituzione di borse di studio anche ai tirocinanti e non solo ai parenti degli iscritti;
- l'eliminazione del periodo di 3 (tre) anni a carico dei neoiscritti per poter fruire delle erogazioni a titolo assistenziale a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare;
- l'istituzione di un'indennità di maternità che tenga in maggiore considerazione le difficoltà che incontrano le nostre colleghe in termini di assenza dallo studio, non solo nel periodo coincidente con il parto, ma anche nei primi 3 (tre) anni di crescita del bambino;
- il potenziamento dell'attuale polizza sanitaria sottoscritta dalla Cassa per gli associati, con la previsione di copertura di ulteriori fattispecie, tra cui quella della long term care, considerando che i giovani colleghi sono privi di una struttura in grado di sopperire alla loro assenza prolungata;
- la possibilità di avere accesso ad un prestito d'onore (per il tramite di convenzioni con istituti di credito) che preveda il finanziamento agevolato (contributo in conto interessi) delle spese di impianto dello studio professionale e dell'acquisizione degli strumenti informatici;
- la disponibilità di strutture comuni acquisite dalla Cassa a titolo di investimento e offerte a canone di locazione "vantaggioso" ai

neo iscritti della stessa area che si trovano nella fase di “start up” professionale.

- la facoltà di rateazione dei contributi soggettivi individuali oppure di differimento del versamento dei medesimi ad un momento successivo (e, ci si augura, sotto il profilo reddituale più generoso) della vita professionale (con la maggiorazione pari al saggio annuo medio di redditività degli investimenti effettuati dalla Cassa);
- la creazione di una convenzione che consenta ai giovani colleghi di utilizzare eventuali crediti verso l'erario (IVA, ritenute) per il pagamento dei contributi;
- l'esistenza di convenzioni con gestori di telefonia fissa e mobile del mercato che permettano di usufruire di tariffe agevolate, che garantiscano, comunque, un elevato livello di qualità di servizio;
- l'accesso a corsi di formazione (estendibili anche al personale dipendente) sia in materia strettamente professionale che in materie rese obbligatorie dalla legislazione vigente (ad esempio in materia di “sicurezza sul lavoro”) a costi contenuti;
- la presenza di convenzioni con software house che consentano vantaggi nell'acquisizione di licenze d'uso di software gestionali (assodato che l'informatizzazione nello svolgimento della professione è indispensabile per essere competitivi).

Proposte di modifica del sistema delle rateazioni dei contributi previdenziali

di TERESA ZAMBRON

1) Il riscatto del corso di laurea, del tirocinio e del servizio militare

Considerazioni generali

L'istituto del riscatto viene utilizzato principalmente all'inizio e alla fine della vita professionale. Le modalità di calcolo dell'esborso da sostenere, basate sui redditi medi del periodo precedente alla domanda (per chiarezza espositiva, si fa riferimento, ora e nel proseguo, al solo riscatto con metodo contributivo, in quanto obbligatorio per il riscatto di tirocinio e per gli altri riscatti per gli iscritti post 1/1/2004, oltre che maggiormente utilizzato anche dagli iscritti ante 1/1/2004), fanno sì che risulti meno oneroso all'inizio dell'attività, quando i redditi professionali sono più contenuti. Al contempo, sappiamo bene però, che i ridotti redditi disponibili rendono più gravoso il sostenimento di un ulteriore carico di versamenti previdenziali.

Per tale ragione, se non è stato possibile accedere a tale istituto all'inizio della attività, si finisce per interessarsene nuovamente solo a ridosso del momento di percezione del trattamento pensionistico, quando si ha l'intenzione di incrementare l'anzianità contributiva per avvicinare il momento del pensionamento. Riscattando alcuni anni in questa fase, però, non si ha un particolare beneficio in termini di trattamento pensionistico, in quanto le somme versate non rimangono a lungo a montante contributivo e al contempo, allungando il periodo di pensionamento in età più giovane, si è riscontrato, in alcuni casi, addirittura un peggioramento nell'importo simulato della pensione da percepire.

Avendo il riscatto un effetto di aumento del montante contributivo, oltre che di possibile anticipazione del momento del pensionamento, risulta evidente il forte nesso con il tema dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Nell'ottica di miglioramento dell'adeguatezza, diventa,

quindi, indispensabile potenziare tale istituto, rendendolo più accessibile all'inizio della vita professionale, in modo che sia maggiore l'effetto sulle prestazioni attese.

Non si ritiene opportuno modificare le modalità di calcolo dell'onere, date dall'applicazione dell'aliquota contributiva, dal 10% al 17% a discrezione dell'iscritto, alla media reddituale, in quanto si ritiene siano consone per una adeguata copertura dell'annualità contributiva.

Occorre, quindi, agire sulle modalità di pagamento. Attualmente, mutuando la normativa prevista per le riconsingunzioni, è prevista la possibilità di rateizzare per un periodo pari alla metà di quello riscattato, considerando ogni singola domanda indipendente. Questo significa che, nel caso in cui si aderisca simultaneamente al riscatto della laurea e del tirocinio, tali due domande separate avranno un periodo di rateizzazione pari a 2 anni la prima (in caso di laurea quadriennale) e ad un anno e mezzo la seconda, con sovrapposizione del pagamento delle rate nello stesso periodo.

Proposte di modifica

Le proposte di modifica sono su più ordini di livello:

1. *si propone di collegare le diverse domande effettuate nello stesso momento ai fini della rateizzazione, eliminando così il problema della sovrapposizione delle rate, attraverso il loro accodamento;*
2. *si ritiene opportuno allungare il periodo di pagamento, portandolo almeno pari al periodo riscattato.*

Grazie a queste due modifiche, un iscritto che volesse riscattare simultaneamente la laurea quadriennale ed il tirocinio triennale, potrebbe pagare in un periodo di sette anni, anziché negli attuali due. E' di tutta evidenza l'enorme vantaggio che questa modifica darebbe ad un giovane iscritto in fase di crescita reddituale. Gli consentirebbe, infatti, di definire l'importo dovuto sulla base di redditi pregressi ridotti, senza essere condizionato dalle contenute disponibilità finanziarie immediate, avendo in prospettiva la possibilità di farvi fronte grazie ai migliori redditi attesi futuri.

Infine, dovrebbe essere prevista la "moratoria", vale a dire la possibilità di sospendere i pagamenti, su richiesta dell'iscritto che non vi può fare fronte per qualsiasi ragione. La Cassa non avrebbe alcun danno da tale sospensiva grazie all'imputazione a montante individuale delle singole annualità solo nel momento del versamento dell'importo pari ad una intera annualità.

2) I versamenti contributivi

Le attuali scadenze di versamento dei contributi alla Cassa, date dal versamento di minimi contributivi ridotti a fine maggio e ottobre e dal versamento delle eccedenze a metà dicembre, senza possibilità alcuna di rateazione, fanno sì che gli iscritti riscontrino difficoltà nel reperire, in una unica soluzione, le disponibilità anche solo applicando l'aliquota minima del 10%, e divengono, di fatto, un ostacolo alla scelta di aliquote superiori (fino al 17%), indispensabili per poter raggiungere livelli di adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

Risulta, quindi, indispensabile, una rivisitazione completa della ripartizione del carico contributivo nell'arco dell'anno, rendendolo da un lato, più omogeneo nei dodici mesi, e dall'altro, dando l'opportunità della rateizzazione delle eccedenze.

Attingendo anche dall'esperienza di altri enti previdenziali (v. articolo "La rateizzazione dei contributi previdenziali"), tali effetti potrebbero essere raggiunti con la ripartizione dei contributi minimi in più rate, rispetto alle attuali due, portandole ad almeno quattro. Inoltre, per evitare il picco nel versamento delle eccedenze, si potrebbero richiedere in tali scadenze, anziché le somme minime determinate dalla Cassa e rivalutate annualmente (ad oggi, pari ad € 2.370,00 di contributo soggettivo ed € 711,00 di contributo integrativo, oltre alla contributo per maternità di € 85,00), un acconto percentuale sulla base dei contributi dovuti nell'anno precedente (che potrebbe andare dal 50% all'80%) fatta salva la possibilità di una riduzione su base previsionale reddituale, dando la possibilità di scelta dell'aliquota da applicare tra il 10% ed il 17% e mantenendo, comunque, l'attuale minimo quale importo base.

Ovviamente quanto più si alza la percentuale di acconto, tanto più si riduce l'eccedenza da versare a fine anno ma, al contempo, si determinerebbe una anticipazione dei versamenti rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, riepilogando, per conciliare le esigenze dei diversi iscritti, si ritiene di dover contenere i singoli versamenti in acconto attraverso una rateazione su quattro date, dando al contempo la possibilità della rateizzazione anche del saldo, direttamente da parte della stessa Cassa.

Infatti, l'attuale rateizzazione fornita dalla Banca di Sondrio tramite la carta di credito risulta troppo onerosa (ad oggi oltre il 7% annuo) rispetto alle condizioni che potrebbe applicare la Cassa ad un tasso opportunità rispetto ad altri investimenti realizzabili con quella liquidità. Per incentivare il versamento di aliquote contributive maggiori, la Cassa potrebbe concedere il beneficio della maggiore rateazione esclusivamente

a chi adotta aliquote superiori alla minima del 10%.

Si propongono di seguito alcune simulazioni, ipotizzando due soggetti diversi, con redditi di € 30.000,00 (volume d'affari € 35.000) e € 100.000,00 (volume d'affari € 150.000), applicando, con contributi soggettivi al 10%, la normativa attuale e due diverse ipotesi di modifica: la prima con un acconto ripartito in quattro rate dell'80%, la seconda con un acconto ripartito in quattro rate del 50% e l'ulteriore divisione del saldo in tre rate, mantenendo comunque gli attuali minimi nei versamenti in acconto. Infine, vengono analizzati gli stessi soggetti con aliquota contributiva del 17%, nel caso di normativa attuale e con l'ultima ipotesi simulata.

I valori sono arrotondati all'unità di euro. Per semplicità si sono indicati solo gli importi in linea capitale e non gli interessi, in quanto non significativi ai fini di questa analisi. Le date indicate nel piano di rateazione sono puramente indicative.

Contributo soggettivo al 10%

Normativa attuale

Soggetto 1 (reddito € 30.000, volume d'affari € 35.000)

	31-mag	31-ott	15-dic	Totali
Soggettivo	1.185	1.185	630	3.000
Integrativo	356	356	689	1.400
Maternità	43	43		85
Totale	1.583	1.583	1.319	4.485

Soggetto 2 (reddito € 100.000, volume d'affari € 150.000)

	31-mag	31-ott	15-dic	Totali
Soggettivo	1.185	1.185	7.630	10.000
Integrativo	356	356	5.289	6.000
Maternità	43	43		85
Totale	1.583	1.583	12.919	16.085

Simulazione con 4 rate in acconto pari all'80%

Soggetto 1 (reddito € 30.000, volume d'affari € 35.000)

	31-mag	31-lug	30-set	30-nov	15-dic	Totali
Soggettivo	600	600	600	600	600	3.000
Integrativo	280	280	280	280	280	1.400
Maternità	21	21	21	21		85
Totale	901	901	901	901	880	4.485

Soggetto 2 (reddito € 100.000, volume d'affari € 150.000)

	31-mag	31-lug	30-set	30-nov	15-dic	Totali
Soggettivo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Integrativo	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
Maternità	21	21	21	21		85
Totale	3.221	3.221	3.221	3.221	3.200	16.085

Simulazione con 4 rate in acconto pari all'50% e 3 rate a saldo

Soggetto 1 (reddito € 30.000, volume d'affari € 35.000)

	31-mag	31-lug	30-set	30-nov	15-dic	31-gen	31-mar	Totali
Soggettivo	296	296	296	296	605	605	605	3.000
Integrativo	175	175	175	175	233	233	233	1.400
Maternità	21	21	21	21				85
Totale	493	493	493	493	838	838	838	4.485

Soggetto 2 (reddito € 100.000, volume d'affari € 150.000)

	31-mag	31-lug	30-set	30-nov	15-dic	31-gen	31-mar	Totali
Soggettivo	1.250	1.250	1.250	1.250	1.667	1.667	1.667	10.000
Integrativo	750	750	750	750	1.000	1.000	1.000	6.000
Maternità	21	21	21	21				85
Totale	2.021	2.021	2.021	2.021	2.667	2.667	2.667	16.085

Contributo soggettivo al 17%

Normativa attuale

Soggetto 1 (reddito € 30.000, volume d'affari € 35.000)

	31-mag	31-ott	15-dic	Totali
Soggettivo	1.185	1.185	2.730	5.100
Integrativo	356	356	689	1.400
Maternità	43	43		85
Totale	1.583	1.583	3.419	6.585

Soggetto 2 (reddito € 100.000, volume d'affari € 150.000)

	31-mag	31-ott	15-dic	Totali
Soggettivo	1.185	1.185	14.630	17.000
Integrativo	356	356	5.289	6.000
Maternità	43	43		85
Totale	1.583	1.583	19.919	23.085

Simulazione con 4 rate in acconto pari all'80%

Soggetto 1 (reddito € 30.000, volume d'affari € 35.000)

	31-mag	31-lug	30-set	30-nov	15-dic	Totali
Soggettivo	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	5.100
Integrativo	280	280	280	280	280	1.400
Maternità	21	21	21	21		85
Totale	1.321	1.321	1.321	1.321	1.300	6.585

Soggetto 2 (reddito € 100.000, volume d'affari € 150.000)

	31-mag	31-lug	30-set	30-nov	15-dic	Totali
Soggettivo	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	17.000
Integrativo	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
Maternità	21	21	21	21		85
Totale	4.621	4.621	4.621	4.621	4.600	23.085

Simulazione con 4 rate in acconto pari all'50% e 3 rate a saldo

Soggetto 1 (reddito € 30.000, volume d'affari € 35.000)

	31-mag	31-lug	30-set	31/11	15-dic	31-gen	31-mar	Totali
Soggettivo	296	296	296	296	1.305	1.305	1.305	5.100
Integrativo	175	175	175	175	233	233	233	1.400
Maternità	21	21	21	21				85
Totale	493	493	493	493	1.538	1.538	1.538	6.585

Soggetto 2 (reddito € 100.000, volume d'affari € 150.000)

	31-mag	31-lug	30-set	31/11	15-dic	31-gen	31-mar	Totali
Soggettivo	2.125	2.125	2.125	2.125	2.833	2.833	2.833	17.000
Integrativo	750	750	750	750	1.000	1.000	1.000	6.000
Maternità	21	21	21	21				85
Totale	2.896	2.896	2.896	2.896	3.833	3.833	3.833	23.085



Finito di stampare
nel mese di Settembre 2010
da Grafica Enotria
info@graficaenotria.it